



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com Pec: biotech srl.energy@legalmail.it

*ALLEGATO 1
al resoconto della riunione
di lavoro della CdS
del giorno 22/07/2020*

Napoli, 10/07/2020

Spett.le Regione Campania – Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

ARPA Campania - Direzione Generale
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

epc

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it
serena.borea@beniculturali.it

A Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it
ennio.acquilino@vigilfuoco.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Regione Campania
UOD 50 17 08 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Regione Campania
UOD 50 09 01 – Pianificazione territoriale - Urbanistica, Antiabusivismo
dq5009.staff94@pec.regione.campania.it
dq5009.uod01@pec.regione.campania.it

Regione Campania
UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia
uod.500203@pec.regione.campania.it

ENAV
protocollo generale@pec.enav.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it operazioni.sud@enac.gov.it

Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. 3^A Regione Aerea
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Regione Campania
UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli
uod.501806@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Staff 50.17.91 Tecnico Operativo
Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le Attività di competenza

staff.501791@pec.regione.campania.it

Ente Idrico Campano

protocollo@pec.enteidricocampano.it

ASL NA/2

protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti)

atonapoli1@pec.it

Città Metropolitana di Napoli

cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Caivano

protocollo.caivano@asmepec.it

Comune di Acerra

protocollo@pec.comuneacerra.it

ARPA Campania - Dipartimento di Napoli

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Università degli studi di Napoli Parthenope

dipartimento_ingegneria@pec.uniparthenope.it

Snam S.p.A.

relazioni_esterne@snam.it

contratti_allacciamento@pec.snamrelegas.it

distrettosocc@pec.snam.it

Oggetto: CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) – Proponente: Biotech S.r.l. – Riavvio del procedimento – Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della L.241/1990 – trasmissione resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 e bozza di Rapporto Finale (con allegati).
Osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di rapporto finale, con particolare riferimento a quanto osservato da ARPAC Direzione Generale.

Il parere ARPAC Direzione Generale prot. 44382 del 22/07/2019 esamina in dettaglio tutte le matrici fornendo molteplici condizioni ambientali che vanno a ridurre ulteriormente gli impatti dell'impianto Biotech e ne aumentano le performance ambientali.

E' necessario osservare però che detto parere è stato redatto in data 22/07/2019, e successivamente al riavvio del procedimento sono stati svolti diversi tavoli tecnici, nell'ambito del procedimento AIA, dove alcune criticità evidenziate dall'ARPAC Direzione Generale sono state già discusse, approfondite e superate nell'ambito del procedimento AIA. Le presenti osservazioni sono effettuate in modo costruttivo e collaborativo per favorire, nell'ambito della CdS del

procedimento PAUR, il coordinamento VIA-AIA.

Si precisa inoltre che alcune criticità contenute nella succitata nota ARPAC sono state evidenziate anche da altri Enti e quindi è già possibile trovare un compiuto riscontro nella documentazione in atti (i.e. rispetto della circolare MATTM 21/01/2019, etc.).

La scrivente società valuta positivamente le condizioni ambientali indicate da ARPAC Direzione Generale e le considera delle valide indicazioni utili a garantire ancor di più l'inserimento dell'impianto nel contesto territoriale considerato. Si riportano delle osservazioni solo in merito alle condizioni ambientali n°1 e n°2.

Si riporta un estratto del succitato parere ARPAC

CONDIZIONE 1

"considerato che il codice CER 19.08.05 potrebbe contenere concentrazioni di sostanze che potrebbero contaminare l'ammendante compostato che deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti e considerata la necessità di attuare il principio di precauzione, si propone la seguente condizione ambientale."

Oggetto della condizione	Non possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
--------------------------	--

E' opportuno precisare che gli impianti di digestione anaerobica nascono proprio per il trattamento dei fanghi delle acque reflue urbane. Si riporta un estratto della pubblicazione "TAVOLO TECNICO INTERAGENZIALE "GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE" redatto dall'APAT nel Dicembre 2006.

"La produzione di biogas per recuperare energia termica o elettrica si realizza attraverso il processo di digestione anaerobica delle sostanze organiche biodegradabili. Tali sostanze possono essere presenti nei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, oppure in misura decisamente minore nei fanghi prodotti dal processo di depurazione delle acque reflue. Nel primo caso si parla di digestione anaerobica dei rifiuti solidi urbani, mentre nel secondo caso si parla di digestione anaerobica dei fanghi di depurazione.

4.4.1 I processi di digestione anaerobica sui fanghi di depurazione

Il processo di digestione anaerobica (Malpei, 2005) avviene ad opera dei batteri che, in assenza di ossigeno e nitrati, degradano la sostanza organica a metano, anidride carbonica ed acqua, attraverso le tre fasi:

...omissis....

Di solito si opera in campo mesofilo (T=35°C). In questo caso, si ottimizza la resa di conversione (quest'ultima crescente con la temperatura) con la stabilità del processo e la necessità di riscaldare il digestore ed il fango in ingresso. I benefici della digestione anaerobica sono:

- > stabilizzazione, ovvero non putrescibilità, dei fanghi (anche se la conversione è del 50% e non totale);*
- > riduzione della massa e dei volumi del fango;*
- > migliore disidratabilità del fango;*
- > produzione di metano, che può essere utilizzato come fonte energetica*

Questo trattamento rappresenta la più diffusa soluzione per impianti con potenzialità maggiori dei 30.000 AE, grazie alla relativa stabilità del processo ed al basso costo di esercizio, che compensano l'elevato costo di costruzione e la conduzione più complessa se confrontata con la digestione aerobica."

Ed ancora:

"La destinazione dei fanghi di depurazione è ancora prevalentemente lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali e, solo in misura molto minore, il recupero mediante utilizzo in agricoltura, compostaggio o digestione anaerobica e il recupero energetico.

Il D.Lgs. n. 36/2003 pone dei precisi limiti riguardo all'ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi, in particolare per i rifiuti con un elevato contenuto di sostanza organica, di cui i fanghi costituiscono una frazione di tutto rispetto, in particolare quelli civili o prodotti da industrie agroalimentari; si pone quindi la necessità di individuare valide alternative alla discarica per la gestione dei fanghi di depurazione."

In pratica esistono 4 modalità di trattamento dei fanghi da depurazione:

- 1) recupero mediante utilizzo in agricoltura,
- 2) compostaggio
- 3) digestione anaerobica
- 4) smaltimento in discarica

L'APAT evidenzia la necessità di "individuare valide alternative alla discarica per la gestione dei fanghi di depurazione". Escludendo il recupero diretto mediante utilizzo in agricoltura e volendo evitare la discarica (ultima soluzione indicata dal legislatore), non rimangono che i trattamenti aerobici e anaerobici, che nel caso della Biotech saranno applicati in modo sequenziale.

In merito al principio di precauzione invocato dall'ARPAC Direzione Generale si evidenzia:

"che per giurisprudenza costante detto principio non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata, dovendo la prospettata situazione di pericolo essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata ed incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo (cfr. Cons. St., sez. V, 7 dicembre 2013, n. 6250)." (TAR Umbria 583/2018 e TAR Abruzzo 325/2012)

La vigente normativa rende persino possibile il recupero dei fanghi mediante utilizzo in agricoltura, è ben evidente che un doppio trattamento (anaerobico-aerobico) è molto cautelativo.

Ed ancora:

"Nel conseguente bilanciamento delle più opportune iniziative di contenimento del rischio, la scelta del c.d. "rischio zero" entra in potenziale tensione con il principio di proporzionalità, il quale impone misure "congrue rispetto al livello prescelto di protezione" ed una conseguente analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti: dunque, non è sempre vero che un divieto totale od un intervento di contrasto radicale costituiscano "una risposta proporzionale al rischio potenziale", potendosi configurare situazioni e contesti specifici che rendono una tale strategia inopportuna, inutilmente dispendiosa, se non sostanzialmente improduttiva. In siffatte ipotesi, per coniugare in modo bilanciato esigenze di precauzione e di proporzionalità, la Commissione suggerisce di modulare l'azione cautelativa in relazione alla evoluzione dei suoi risultati, sottoponendo le misure adottate ad un'opera di controllo e di "revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici" "

Si riporta un estratto del Tavolo Tecnico del 5/11/2019, a cui ha partecipato anche il Comune di Caivano:

Le tecnologie impiantistiche proposte (processo WET) risultano ben collaudate in analoghe realtà nazionali ed internazionali. In particolare l'uso di bioreattori del tipo CSTR (Completely Stirred Tank Reactor) è presente nella letteratura scientifica di riferimento da vari decenni. Inoltre le misure di mitigazione ambientale e la bassissima densità abitativa dell'area permettono di escludere pericoli, anche solo potenziali, per l'ambiente e la salute umana.

Quindi per quanto concerne il principio di precauzione/prevenzione, nel caso di specie, non vi è incertezza sull'esistenza o sulla portata dei rischi per la salute o l'ambiente, essendo gli stessi valutati in modo analitico dai diversi enti partecipanti alle riunioni della Conferenza di Servizi.

Il tavolo tecnico AIA, successivo al parere ARPAC Direzione Generale, ha esaminato nello specifico la tecnologia impiantistica utilizzata ritenendola idonea per i codici CER proposti. Gli impianti WET riescono a gestire molto meglio eventuali non conformità del rifiuto in ingresso rispetto agli impianti DRY.

La Regione Campania UOD501708 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli, ha inoltre prescritto la certificazione ISO 14040 per il compost, ed il rispetto di una serie di parametri da controllare sul compost con una cadenza molto stringente. Si riporta un estratto del parere della Regione Campania UOD 501708 prot. 381360 del 17/06/19 nell'ambito del procedimento AIA:

Nella nota di risposta alla richiesta di integrazioni, la società Biotech srl si è impegnata ad ottenere la certificazione ISO 9001, 14001 e 18001 (oggi sostituita dalla ISO 45001) nonché dalla certificazione ISO 14040 per il compost. Si prescrive l'ottenimento delle sopracitate certificazioni volontarie entro tre mesi dall'inizio delle attività.

Si riporta un estratto del parere della Regione Campania UOD 501708 del marzo 2020 nell'ambito del procedimento AIA-PAUR:

Al fine di garantire la qualità del compost prodotto si prescrive di rispettare i seguenti parametri:

- a) l'umidità deve essere compresa tra 30 e il 50 per cento;*
- b) la temperatura massima non deve superare i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;*
- c) il pH deve essere compreso tra 6 e 8,5.*

Si prescrive altresì un monitoraggio almeno settimanale dei sopracitati parametri ed in generale il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 75/2010. "

Fatte le sopracitate premesse la scrivente società intende cogliere le possibili criticità evidenziate dall'ARPAC Direzione Generale e propone, in alternativa all'eliminazione del codice CER190508:

- 1) applicare una procedura esecutiva di accettazione e controllo per i fanghi in ingresso (omologa specifica del rifiuto), redatta nel rispetto della ISO 14001 di cui la società è dotata;
- 2) eseguire delle analisi su ogni singolo lotto di fanghi che entra nello stabilimento in modo da escludere a priori la possibilità che il codice "CER 19.08.05 potrebbe contenere concentrazioni di sostanze che potrebbero contaminare l'ammendante compostato"

In particolare, mediante il laboratorio interno si propone di analizzare tutti i seguenti parametri:

- a. pH
- b. conducibilità
- c. S.S.T.
- d. C.O.D.
- e. azoto ammoniacale
- f. azoto nitrico
- g. azoto nitroso
- h. tensioattivi
- i. oli e grassi animali e vegetali
- j. idrocarburi
- k. arsenico
- l. cadmio
- m. cromo totale
- n. cromo esavalente
- o. mercurio
- p. nichel
- q. piombo

r. rame
s. selenio
t. zinco

L'uso delle Migliori Tecnologie Disponibili, l'implementazione di procedure ambientali e di qualità di processo regolamentate (ISO 14001 e ISO 9001), la certificazione del compost secondo la ISO 14040, verifiche analitiche puntuali e molto stringenti su tutti i lotti di fanghi in ingresso, verifiche *ad hoc* sul compost in uscita, permetteranno di garantire un altissimo livello di sicurezza per quanto concerne il recupero ambientale dei fanghi, che altrimenti sarebbero smaltiti in discarica con costi, ambientali ed economici, elevatissimi per la collettività.

CONDIZIONE 2

"Nel documento Allegato_VII-11 criteri localizzativi ed analisi delle alternative vengono esaminati soltanto i criteri localizzativi in relazione al PRGU della regione Campania. Dal documento non emergono in modo evidente le motivazioni della localizzazione in un'area agricola con previsione di consumo di suolo. Seppur tra le opere di mitigazione previste per il progetto proposto dalla Biotech S.r.l. vi sia il "Tetto Giardino", tale mitigazione non comporta riduzione del consumo di suolo.

Infatti, l'Allegato VII-13 Conflitti nell'uso delle risorse e consumo di suolo non è condivisibile nelle giustificazioni ivi riportate.

In Campania, nell'anno 2017, la percentuale di suolo consumato è del 10.36% rispetto ad una media nazionale del 7.65%. L'incremento di consumo di suolo nel 2016-2017 è pari al 0.20% con un indice di dispersione nel 2017 pari a 81,94%.

In provincia di Napoli il consumo di suolo al 2017 è pari al 34,1% con un incremento tra il 2016-2017 pari allo 0.21%. Pertanto è necessario provvedere alla mitigazione del consumo di suolo attraverso la seguente condizione ambientale."

Oggetto della condizione	In accordo con il Comune di Caivano, è necessario rinaturalizzare un'area già consumata di dimensione pari al doppio di quella di intervento. La gestione di tale area sarà a cura del proponente per un tempo di 10 anni.
--------------------------	--

L'impatto relativo al consumo del suolo è stato trattato ampiamente anche nell'ambito del procedimento AIA. Si riporta un estratto del parere della Regione Campania UOD 501708 prot. 381360 del 17/06/19 nell'ambito del procedimento AIA in cui si indicava una misura compensativa molto simile a quella proposta dall'ARPAC Direzione Generale:

Dip. 50 Dir. Gen. 17 UOD 08

sito idoneo per lo svolgimento dell'attività di produzione di biometano e compost di qualità.

In considerazione della destinazione d'uso del lotto in esame (agricola produttiva E2) e del relativo impatto ambientale associato all'iniziativa in esame (consumo di suolo), la scrivente UOD si riserva di valutare la possibilità di prescrivere misure compensative mirate (es. riqualificazione di un'area industriale in disuso mediante piantumazione di specie arboree autoctone, etc.).

Infatti l'«Allegato VII-11 criteri localizzativi ed analisi delle alternative», che l'ARPAC Direzione Generale trova non completo (cfr. «esaminati soltanto i criteri localizzativi in relazione al PRGU della regione Campania») è stato profondamente ampliato e modificato secondo le indicazioni della Regione Campania, dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli e dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

In prima istanza è doveroso osservare che la scrivente società ha effettuato una richiesta di disponibilità nell'Area Industriale di Caivano, riscontrata con nota 2845/DIR-15/7/2019 dell'ASI, con la quale è stata evidenziata la non immediata disponibilità di un'area con le caratteristiche richieste.

In ogni caso è stata effettuata un'analisi di dettaglio, applicando la metodologia più accreditata dalla comunità scientifica internazionale per la scelta localizzativa degli impianti industriali l'*Analytic Hierarchy Process*. È stata fatta un'approfondita e dettagliata analisi comparativa tra il sito in esame e due siti geograficamente vicini e potenzialmente idonei (Caivano ASI Pascarola - Acerra Ex-Montefibre). In modo oggettivo e scientifico si è dimostrato che il sito scelto è quello più idoneo alla realizzazione dell'iniziativa. (cfr. Allegato 1 - già pubblicato sul sito VIA della Regione Campania).

Si riporta un estratto del parere AIA prot. 145490 del 05/03/2020.

Lo studio effettuato dalla società proponente relativo ai «Criteri di localizzazione e analisi delle alternative», eseguito anche mediante la metodologia «Analytic Hierarchy Process» risulta tecnicamente condivisibile.

Da quanto sopra riportato si evince che, anche grazie all'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili e alle numerose misure di mitigazione, analizzate in dettaglio nelle sedute di CDS e nei tavoli tecnici sopracitati a cui hanno partecipato anche ARPAC, EIC, Comune di Caivano, Università Parthenope e ASL Na2Nord, l'iniziativa in esame si integra ed è compatibile con l'assetto del territorio.

Si osserva inoltre che:

Nella seduta del 16.09.2019, a seguito della sopracitata nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, si è reso necessario un riavvio parziale del procedimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della PA.

In seguito a ciò, sono stati convocati diversi tavoli tecnici su richiesta del proponente al fine di approfondire l'esame del progetto e di migliorarne le performance ambientali, anche mediante molteplici prescrizioni e specifiche garanzie di tutela dell'ambiente e presidio della salute pubblica.

Quindi successivamente alla nota ARPAC Direzione Generale del Luglio 2019 l'istruttoria tecnica AIA ha previsto molteplici misure di mitigazione e compensazione con particolare riferimento all'impatto consumo del suolo. In particolare per l'impatto consumo del suolo si è fatto riferimento alle Best Practice dell'Unione Europea. L'argomento è stato approfondito con estremo dettaglio:

Nel tavolo tecnico del 26/02/19 (ALL. 1) sono state esaminate le misure di mitigazione inizialmente adottate dalla società proponente. Ritenendo le stesse idonee, ma non completamente sufficienti si è prescritto come misura compensativa, ove possibile, l'utilizzo di calcestruzzi con aggregati riciclati in ossequio alla UNI 12620.

Detta misura può consentire di compensare l'impatto "utilizzo di suolo" provocato dall'attività di cavaggio degli inerti naturali e dallo smaltimento in discarica dei rifiuti demolizione. Al fine di una valutazione quantitativa degli impatti, nel rispetto delle BAT di settore, si è richiesto alla società proponente di redigere uno studio quantitativo sui benefici ambientali derivanti dall'applicazione di detta misura. Nel tavolo tecnico del 5/11/2019 la società Biotech ha consegnato ed illustrato la relazione specialistica richiesta nonché ha evidenziato di aver seguito anche le "BEST PRACTISE indicate dall'Unione Europea SWD (2012) 101 final/2" per tutelare la biodiversità ed il paesaggio rurale".

La società proponente ha altresì illustrato in modo quantitativo, mediante la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), i vantaggi ottenuti dalle misure compensative utilizzate. Detti vantaggi sono stati valutati dalla scrivente UOD con il supporto tecnico dell'Università Parthenope.

Nell'analisi effettuata si richiama il "LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2008) 811)" da cui si evince che i trattamenti biologici dei rifiuti che producono compost sono protettivi del suolo. Il LIBRO VERDE dell'UE riporta testualmente:

"La strategia tematica per la protezione del suolo sostiene l'uso del compost, in quanto è una tra le migliori fonti di materia organica stabile che, nei suoli degradati, può dare origine a humus. Si calcola che il 45% dei suoli europei presenti uno scarso contenuto di materia organica; questa situazione riguarda in particolare l'Europa meridionale, ma colpisce anche zone della Francia, della Germania e del Regno Unito. (cfr. COM(2006) 231);

L'uso di compost e di digestato come ammendanti del suolo e fertilizzanti presenta benefici dal punto di vista agronomico, ad esempio per la struttura del suolo, l'infiltrazione di umidità, la capacità di trattenere l'acqua, i microrganismi del suolo e la presenza di nutrienti (il compost da rifiuti di cucina contiene in media circa l'1% di N, lo 0,7% di P₂O₅ e il 6,5% di K₂O). In particolare, il riciclaggio di fosforo può ridurre la necessità di importare fertilizzante minerale, mentre la sostituzione della torba può ridurre i danni agli ecosistemi delle zone umide.

Una maggiore capacità di trattenere l'acqua migliora la lavorabilità del suolo, riducendo la quantità di energia necessaria per l'aratura. Una migliore ritenzione idrica (la materia organica del suolo può assorbire fino a 20 volte il proprio peso in acqua) può contribuire a contrastare la desertificazione dei suoli europei e a prevenire le alluvioni.

Nel tavolo tecnico del 5/11/2019 (ALL. 5), accogliendo anche le richieste del Comune di Caivano, al fine di mitigare l'impatto "consumo del suolo" nonché per tutelare la biodiversità, il paesaggio e la vocazione agricola dell'area, gli Enti partecipanti al tavolo tecnico hanno prescritto la rimozione dei rifiuti superficiali sversati illegalmente e l'installazione di un sistema di videosorveglianza esterna. Detti interventi permetteranno di riportare un'area altamente degradata al suo stato naturale e permetteranno altresì di evitare ulteriori sversamenti e quindi ulteriore consumo di suolo oltre a tutelare la biodiversità ed il paesaggio rurale. Si sono inoltre ribadite le prescrizioni a sostegno delle attività agricole dell'area (scontistica nel conferimento degli scarti agricoli, etc.). Facendo riferimento all'onerosità economica di tutte le misure di mitigazione/compensazione prescritte durante l'istruttoria in oggetto il legale della società Biotech ha evidenziato *"la necessità di rispettare, nell'abito del procedimento PAUR, quanto indicato dall'allegato 2 lettera h) del DM 10/09/2010. L'avvocato Assante illustra al tavolo l'elevato costo delle misure di compensazione ambientale prescritte fino ad ora dagli Enti sia nella fase di attuazione che di mantenimento delle stesse (cfr. smaltimento rifiuti sversati illegalmente, sistema di videosorveglianza a presidio del sito; utilizzo di materiali riciclati, borse di studio, riduzione del costo di conferimento dei rifiuti agricoli per le aziende vicine l'impianto, etc.). Anche ribadendo la necessità di applicare le prescrizioni impartite dagli enti, anche in attuazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità si reputa condivisibile la richiesta della società."* (cfr. tav. tec. del 20/11/2019 – ALL. 6)

Si evidenzia inoltre che essendo l'impianto in esame un'installazione alimentata a fonti energetiche rinnovabili è necessario applicare il DM 10 Settembre 2010 che riporta quanto segue:

"le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto."

"le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;"

"Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'Allegato 2, in riferimento agli impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di cui al punto 16.1 e dell'Allegato 4."

Nel caso in esame la società Biotech ha provveduto a migliorare il progetto con misure rivolte alla mitigazione dell'impatto "consumo del suolo", con particolare riferimento all'impermeabilizzazione, con molteplici misure che si riportano sinteticamente di seguito:

- 1) Tetto verde;
- 2) Tubazioni delle pluviali disperdenti;
- 3) Superfici permeabili per viabilità pedonale (marciapiedi);
- 4) Parcheggi e trincee drenate;
- 5) Sistemi di recupero delle acque piovane per lavaggio mezzi, lavaggio piazzale etc.;
- 6) Serbatoi di accumulo acque meteoriche per irrigazione e riserva antincendio;
- 7) Rimozione e smaltimento dei rifiuti dell'area antistante l'impianto;
- 8) Installazione di un sistema di videosorveglianza per evitare ulteriori sversamenti abusivi.

In evidenza inoltre che sono state applicate le seguenti misure di mitigazione e compensazione, incrementate anche

dalle prescrizioni effettuate dalla "Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli" :

- Aiuole con vegetazione autoctona;
- Realizzazione Orti-Laboratori per progetti con le scuole;
- Pavimentazioni con colorazioni tenui per evitare l'isola di calore;
- Sistema catarifrangente a protezione della fauna selvatica;
- Utilizzo di vegetazione arbustiva autoctona per migliorare la schermatura fornita dagli alberi ed aumentare la naturalità dei filari;
- Incremento dell'alberatura autoctona ad alto fusto, sui lati in corrispondenza dell'antico Lago;
- Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione degli interventi (trincee drenanti, scelta delle essenze arboree idonee, etc.);
- Impianto di fertirrigazione;
- Supporto al premio nazionale "AFAN DE RIVERA" alla migliore tesi di laurea sulla bonifica idraulica e la difesa del suolo organizzato;
- Creazione di un premio di laurea in architettura in memoria dell'arch. "Domenico Fontana" per valorizzare il patrimonio culturale dell'area;
- Piano di monitoraggio floro-faunistico al fine di salvaguardare la biodiversità dell'area;
- Rinaturalizzazione dell'area con vegetazione autoctona;
- Realizzazione di un sistema di cartellonistica smart collegata ad un applicativo web per rilanciare la conoscenza del sistema di canali storico dei Regi Lagni ed i prodotti delle tradizioni agroalimentari locali.

Si rappresenta inoltre che diverse istanze autorizzative presentate per la realizzazione di impianti pubblici di compostaggio collocati in vari comuni in provincia di Napoli (cfr. Afragola, Marigliano) prevedono l'ubicazione in aree agricole. In tale caso però l'area " *non risulta contigua ad un'altra area in parte o in tutto urbanizzata*"¹ con necessità di consumare ulteriore suolo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nel caso in esame invece il metanodotto, la strada ed il collettore consortile sono contigui al sito di proprietà della Biotech. Per l'impianto di Marigliano, la stessa Regione Campania Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB (70 05 00) nel documento "Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettività a VIA Art. 19 D.Lgs. 152/2006" non individua come misura compensativa estesi interventi di naturalizzazione di aree degradate. Nel caso in esame è prevista la bonifica dell'area antistante l'impianto attualmente molto degradata in quanto interessata da molteplici sversamenti di rifiuti di ogni genere (prescrizione del Comune di Caivano). Lo stesso Comune ha altresì prescritto la realizzazione di un impianto di videosorveglianza a tutela del territorio e per evitare che ulteriore suolo pubblico fosse adibito a scarica abusiva.

Inoltre si evidenzia che l'applicazione della condizione ambientale (rinaturalizzazione di un'area con estensione pari al doppio dell'area di impianto) a tutti gli impianti ubicati in zona agricola in provincia di Napoli, significherebbe prescrivere misure con dei costi di realizzazione così elevati tali da impedire di fatto la realizzazione dell'iniziativa stesse (con particolare riferimento a quelle pubbliche che vengono messe a gara con delle somme ben definite).

Si chiede di considerare che nella fase di riavvio del procedimento, oltre a quanto già previsto nella fase istruttoria antecedente, sono emerse ulteriori prescrizioni integrative (Comune di Caivano (rimozione e smaltimento rifiuti, installazione e gestione di un sistema di videosorveglianza esterna) e dalla Soprintendenza (trincee drenanti, aiuole con vegetazione autoctona, realizzazione di Orti-Laboratori per progetti con le scuole; impianto di fertirrigazione, etc...) che contribuiscono a migliorare ulteriormente le misure per la riduzione dell'impatto consumo di suolo.

Si osserva che l'area esterna che sarà sottoposta a monitoraggio e videosorveglianza (anche con drone come previsto nel piano di monitoraggio ambientale), interesserà un'estensione anche 10 volte maggiore del lotto interessato dal progetto Biotech, rappresentando di fatto una efficace misura di riduzione del rischio di ulteriori nuovi sversamenti di rifiuti, con ulteriore recupero di suolo di aree interessate da forte degrado; senza dimenticare i notevoli vantaggi per la salute umana derivante riduzione degli sversamenti illeciti ed incontrollati.

L'individuazione di ulteriori aree a verde, con trincee drenanti per il recupero delle acque piovane, orti didattici e il

¹ Parere Regione Campania - Staff Valutazioni Ambientali Napoli prot 264530 del 5/6/2020 CUP 8621



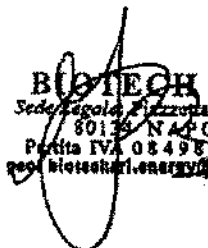
Via Piazzetta di Porto n. 5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com - Per: biotech srl.energy@legalmail.it

miglioramento della fascia perimetrale del lotto con l'introduzione di ulteriori filari di alberi ad alto fusto contribuiscono a ridurre ulteriormente le componenti "Impermeabilizzazione del suolo".

Si ritiene che tutte le misure di mitigazione e compensazione, aggiunte successivamente al parere ARPAC Direzione Generale, siano sufficienti, così come ritenuto anche dagli altri enti, in riferimento all'impatto da consumo del suolo. Per tali motivi si chiede di ritenere superata detta condizione ambientale dagli interventi sopra descritti.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Napoli, 10/07/2020

In fede


BIOTECH S.R.L.
Sede Legale: Piazzetta di Porto, 5
80134 NAPOLI
Partita IVA 08498871210
per biotech srl.energy@legalmail.it

Da "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,
"direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it" <direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it> *enf 8338*
"mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it>,
"serena.borea@beniculturali.it" <serena.borea@beniculturali.it>, "com.napoli@cert.vigilfuoco.it" <com.napoli@cert.vigilfuoco.it>,
"ennio.acquillino@vigilfuoco.it" <ennio.acquillino@vigilfuoco.it> *all. in pe*
"com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it>,
"uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>, "dg5009.staff94" <dg5009.staff94@pec.regione.campania.it>,
"dg5009.uod01" <dg5009.uod01@pec.regione.campania.it>,
"uod.500203" <uod.500203@pec.regione.campania.it>, "protocollo generale@pec.enav.it" <protocollo generale@pec.enav.it>,
"protocollo" <protocollo@pec.enac.gov.it>, "aerescuolaeroregione3" <aerescuolaeroregione3@postacert.difesa.it>,
"uod.501806@pec.regione.campania.it" <uod.501806@pec.regione.campania.it>
Cc "staff.501791@pec.regione.campania.it" <staff.501791@pec.regione.campania.it>,
"protocollo@pec.enteidricocampano.it" <protocollo@pec.enteidricocampano.it>,
"protocollo@pec.aslnapoli2nord.it" <protocollo@pec.aslnapoli2nord.it>,
"atonapoli1@pec.it" <atonapoli1@pec.it>,
"cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>, "protocollo.caivano@asmepec.it" <protocollo.caivano@asmepec.it>,
"protocollo@pec.comuneacerra.it" <protocollo@pec.comuneacerra.it>,
"arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it>,
"dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it" <dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it>,
"relazioni.esterne@snam.it" <relazioni.esterne@snam.it>, "contratti.allacciamento@pec.snamretegas.it" <contratti.allacciamento@pec.snamretegas.it>,
"distrettosocc@pec.snam.it" <distrettosocc@pec.snam.it>

Data venerdì 10 luglio 2020 - 23:55

CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) ? Proponente: Biotech S.r.l. ? Riavvio del procedimento ? Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della L.241/1990 ? trasmissione resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 e bozza di Rapporto Finale (con allegati). Osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di rapporto finale, con particolare riferimento a quanto osservato da ARPAC Direzione Generale.

Il parere ARPAC Direzione Generale prot. 44382 del 22/07/2019 esamina in dettaglio tutte le matrici fornendo molteplici condizioni ambientali che vanno a ridurre ulteriormente gli impatti dell'impianto Biotech e ne aumentano le performance ambientali.

E' necessario osservare però che detto parere è stato redatto in data 22/07/2019, e successivamente al riavvio del procedimento sono stati svolti diversi tavoli tecnici, nell'ambito del procedimento AIA, dove alcune criticità evidenziate dall'ARPAC Direzione Generale sono state già discusse, approfondite e superate nell'ambito del procedimento AIA. Le presenti osservazioni sono effettuate in modo costruttivo e collaborativo per favorire, nell'ambito della CdS del procedimento PAUR, il coordinamento VIA-AIA.

Si precisa inoltre che alcune criticità contenute nella succitata nota ARPAC sono state evidenziate anche da altri Enti e quindi è già possibile trovare un compiuto riscontro nella documentazione in atti (i.e. rispetto della circolare MATTM 21/01/2019, etc.).

La scrivente società valuta positivamente le condizioni ambientali indicate da ARPAC Direzione Generale e le considera delle valide indicazioni utili a garantire ancor di più l'inserimento dell'impianto nel contesto territoriale considerato. Si riportano delle osservazioni solo in merito alle condizioni ambientali n°1 e n°2.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0341142 20/07/2020 10,19

Nitt. : BIOTECH SRL

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020

Si riporta un estratto del succitato parere ARPAC

CONDIZIONE 1



"considerato che il codice CER - 19.08.05 potrebbe
l'ammendante compostato che deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti e considerata
la necessità di attuare il principio di precauzione, si propone la seguente condizione ambientale."

Oggetto della condizione	Non possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
--------------------------	--



ALLEGATO 1b13
al verbale della riunione
di lavoro della CdS
del giorno 22/07/2020

11

staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla Regione Campania

Direzione Generale 17- Ciclo Integrato delle Acque e
dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
Via A. De Gasperi, 28 80133
Napoli

c.a. Dirigente Avv. Simona Brancaccio

p.c. Direttore Dipartimento di NAPOLI a.i.
Dott. Luigi Cossentino

OGGETTO: CUP 838 – trasmissione istruttoria.

Facendo seguito alla Vostra richiesta acquisita al prot. ARPAC n.68475/2018 del 27/11/2018, con la presente si trasmette in allegato i risultati dall'attività istruttoria svolta per:

CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Proponente Biotech S.r.l.

Relativa alle controdeduzioni alle osservazioni del proponente acquisite in ARPAC mediante PEC il 10 luglio 2020, ed acquisite successivamente al protocollo ARPAC il 13.07.2020 al n. 0035635/2020.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

**IL DIRETTORE TECNICO f.f.
Dott. Claudio MARRO**



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

fonte: <http://l>



Al Direttore Tecnico f.f.
Dott. Claudio MARRO

Dirigente ATNA
Dott. Luigi COSSENTINO

OGGETTO: CUP 838 – trasmissione istruttoria.

Facendo seguito alla Vostra richiesta acquisita al prot. ARPAC n.68475/2018 del 27/11/2018, con la presente si trasmette in allegato i risultati dall'attività istruttoria svolta per:

CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Proponente Biotech S.r.l.

Relativa alle controdeduzioni alle osservazioni del proponente acquisite in ARPAC mediante PEC il 10 luglio 2020, ed acquisite successivamente al protocollo ARPAC il 13.07.2020 al n. 0035635/2020.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

IL Dirigente UO SOAM a.i.
Ing. Rita Iorio



OGGETTO: CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento *"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)"* – Proponente *Biotech S.r.l.*

Si riscontra la richiesta, acquisita al prot. gen. ARPAC al n.n.68475/2018 del 27/11/2018, con la quale si assegna l'istruttoria in oggetto ad ARPAC.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica per la procedura di VIA redatta dalla scrivente Agenzia, per l'istanza in oggetto:

VISTA l'istanza presentata dalla società Biotech S.r.l. con nota prot. della Regione Campania n. 2018.570888 dell'11/09/2018 e con CUP 8338 per il progetto di un *"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)"*;

VISTO e CONSIDERATO che il progetto proposto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità;

VISTA la richiesta di integrazione effettuata dalla Regione Campania con nota prot. 50254 del 24/01/2019 rettificata con nota prot. n. 61159 del 29/01/2019;

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019, con riferimento alla V riunione, nella quale è stato stabilito di riavviare il procedimento con salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate e di procedere allo svolgimento di un'ulteriore fase di consultazione limitatamente agli aspetti di tutela del paesaggio;

PRECISATO che nella suddetta riunione del 16 settembre 2019, su espressa e verbalizzata richiesta della società, in persona del Legale rappresentante, è stato stabilito il riavvio parziale del procedimento con salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate procedendo allo svolgimento di un'ulteriore fase di consultazione limitatamente agli aspetti di tutela del paesaggio;

VISTA la relazione istruttoria dell'ARPAC e relativa proposta di parere, trasmessa alla Regione Campania con nota ARPAC del 22.07.2019, ns.prot. 044382/2019, durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019 e pertanto prima dell'ultima riunione del 16 settembre 2019 della detta conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019;

VISTA la stabilita salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate e pertanto la salvezza della relazione istruttoria e relativa proposta di parere dell'ARPAC inviata alla Regione Campania con nota ARPAC del 22.07.2019 ns. prot. 044382/2019;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 28 novembre 2019, acquisita al protocollo della Regione Campania al n.724325, per così come stabilito nella V riunione di lavoro del 16 settembre 2019 della suddetta Conferenza dei Servizi;



DATO ATTO che in data 13 gennaio 2020 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per lo svolgimento dell'ulteriore fase di consultazione inerente alla sola tutela del paesaggio nell'ambito della procedura di VIA;

Atteso pertanto che il riavvio condizionato del procedimento è a far data 13 gennaio 2020 solo ed esclusivamente per l'ulteriore fase di consultazione inerente alla tutela del paesaggio nell'ambito della procedura di VIA;

VISTA la relazione istruttoria dell'ARPAC e relativa proposta di parere, trasmessa alla Regione Campania con nota ARPAC del 10 giugno 2020, ns.prot. 28823/2020, nella quale è riportata la proposta di parere dell'ARPAC del 22.07.2019, con aggiunta, in evidenziato grigio, degli esiti relativi al riavvio del 13.1.2020 e dunque relativi ai soli aspetti del paesaggio;

VISTO il resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 in prosecuzione della Conferenza dei servizi dell'11 giugno 2020 con allegata la Bozza di Rapporto finale (con allegati) ricevuto il 30.06.2020, con nota acquisita al protocollo ARPAC n. 0033016/2020;

VISTE le osservazioni e controdeduzioni del proponente BIOTECH srl alla Bozza del Rapporto Finale, inviate anche ad ARPAC mediante PEC il 10 luglio 2020 ed acquisite al protocollo ARPAC il 13.07.2020 al prot. n. 0035635/2020;

DATO ATTO e PRECISATO che le osservazioni e controdeduzioni della BIOTECH sono relative alle condizioni n. 1 e n. 2 della proposta di parere dell'ARPAC del 10 giugno 2020, ns.prot. 28823/2020, che riporta l'istruttoria e la proposta di parere dell'ARPAC del 22.7.2019, integrate con le valutazioni relative ai soli aspetti del paesaggio in stretta osservanza della già detta riunione del 16.09.2019;

RILEVATO che le osservazioni e controdeduzioni del proponente BIOTECH srl alla Bozza del Rapporto Finale, inviate mediante PEC il 10 luglio 2020, anche all'ARPAC ed acquisite al protocollo ARPAC il 13.07.2020 al n. 0035635/2020 che qui si intendono integralmente riportate e lette sono riferite alle seguenti condizioni:

- **Condizione n. 1: Non possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 – Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;**
- **Condizione n. 2: In accordo con il Comune di Caivano, è necessario rinaturalizzare un'area già consumata di dimensione pari al doppio di quella di intervento. La gestione di tale area sarà a cura del proponente per un tempo di 10 anni.**

PRECISATO pertanto che l'ARPAC successivamente al riavvio del 13 gennaio 2020 ha condotto in esatta osservanza amministrativa la propria istruttoria del 10 giugno 2020, ns.prot. 28823/2020, integrando l'istruttoria del 22.07.2019 con riferimento ai soli aspetti paesaggistici in adempimento a quanto stabilito nella riunione del 16 settembre 2019;

DATO ATTO della lettura della Bozza del Rapporto Finale e relativi allegati, con particolare riferimento al parere AIA, e relativi tavoli tecnici, ed ai Pareri la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli successivi al riavvio del 13.01.2020;



RELATIVAMENTE ALL'OSSERVAZIONE DEL PROPONENTE CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE N. 1 DELL'ARPAC DI CUI ALLA PROPOSTA DEL 10.06.2020 E PRECISAMENTE:

"considerato che il codice CER 19.08.05 potrebbe contenere concentrazioni di sostanze che potrebbero contaminare l'ammendante compostato che deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti e considerata la necessità di attuare il principio di precauzione, si propone la seguente condizione ambientale."

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ Suolo e sottosuolo ✓ acque sotterranee ✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ Salute umana
4	Oggetto della condizione	Non possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

Si propone di accettare l'osservazione della Biotech atteso che le quantità di fanghi di cui al CER 19.08.05 si sostanziano come estremamente residuali rispetto alla quantità di FORSU e Verde strutturante da trattare nell'impianto in relazione a quanto presentato dal proponente nella procedura di valutazione ambientale nonché a quanto dichiarato dallo stesso proponente nell'ambito del PAUR unitamente alle immutate proposte di condizioni N. 5 e N. 6 della proposta di parere dell'ARPAC del 10.06.2010 prot. ns.prot. 28823/2020 e specificatamente:

- **Condizione n. 5** L'ammendante compostato prodotto deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti.
- **Condizione n. 6:** L'ammendante compostato prodotto che non risultasse conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti deve essere smaltito come rifiuto con codice CER 19.05.03.
In un anno la quantità di compost fuori specifica (CER 190503) prodotta ed inviata a smaltimento/recupero non può superare le 20 t/100 t di fertilizzante prodotto. In caso venga superato tale limite, l'attività dell'impianto dovrà essere sospesa. Tale sospensione va effettuata anche qualora il momento di disservizio che abbia come effetto la produzione di compost fuori specifica e non ammendante compostato conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010, duri per più di 30 gg.

In relazione a quanto presentato dal proponente nella procedura di valutazione ambientale e dichiarato nell'ambito del PAUR i rifiuti da trattare ed in ingresso all'impianto sono descritti come "ingenti quantitativi di FORSU e strutturante". In particolare ci si riferisce:



- al SIA QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE con riferimento ai quantitativi di FORSU e verde strutturante (60.000 FORSU e 20.000 verde strutturante);
- al SIA QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE con riferimento ai rifiuti di cui all'accordo della BIOTECH con la società Ecologia Italiana srl che eliminerebbe la fase di scarico e carico nel centro di trasferimento ed eliminerebbe la fase di trasporto di circa 800 km ed ancora per il fabbisogno impiantistico della Regione Campania in relazione alla filiera corta;
- a quanto dichiarato dal proponente nella riunione del 2 luglio 2019 in sede di conferenza dei servizi ed ivi verbalizzato relativamente all' "illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente" e precisamente:

"Il proponente evidenzia come il punto di forza dell'impianto in progetto è l'adozione della filiera corta per quel che riguarda la logistica dei rifiuti (oggi le biomasse che la Biotech S.r.l. intende trattare nell'impianto, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni dell'hinterland napoletano, vengono conferite all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferimento, aumentando gli impatti legati ai trasporti ed i rischi legati alla movimentazione di rifiuti, mentre, mediante un accordo con la società Ecologia Italiana S.r.l., società con stabilimento in Acerra, la società Biotech S.r.l. ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante, riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico).

Il proponente rappresenta, ancora, che la digestione anaerobica della FORSU consente di integrare la produzione di compost (recupero di materia) con la generazione di un vettore energetico (il biometano), consentendo tra l'altro di contenere gli spazi necessari al processo e gli impatti ambientali derivanti dal suo svolgimento. Il digestato, di fatto materiale semi-lavorato, può essere finalizzato in ammendante compostato attraverso una fase aerobica sostanzialmente più breve e meno impattante del tradizionale processo di compostaggio. Le tecnologie di trattamento in questo settore sono ormai consolidate ed adeguate ai migliori standard di efficienza e di sostenibilità. Con riferimento alla FORSU, il proponente evidenzia come i dati relativi al 2014 e quelli preliminari relativi al 2015 confermano la tendenza al progressivo aumento della raccolta differenziata del rifiuto organico, con un tasso annuo di crescita del 4-6%. Questo risultato deriva dalla progressiva espansione, tra le municipalità, dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di cucine e mense (la cosiddetta "frazione umida"), e della frazione verde da manutenzione di parchi e giardini.

Il proponente evidenzia anche come, in un quadro generale di progressiva sensibile riduzione dall'anno 2002 all'anno 2016, i quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica al Nord siano nettamente minori rispetto a quelli inviati a discarica nel mezzogiorno (al 2016, dei complessivi 7.431.612 tonnellate di rifiuti organici smaltiti in discarica in Italia, 3.966.342 tonnellate sono smaltiti in discarica nelle regioni del Sud Italia) e come la Campania sia la regione che esporta fuori regione il maggior quantitativo di rifiuti urbani prodotti (103.352 tonnellate l'anno). Il proponente evidenzia, inoltre, come il costo a carico dell'utenza per chilogrammo di rifiuto prodotto è molto maggiore al Sud Italia rispetto al resto d'Italia e, soprattutto in Campania, il fattore che incide maggiormente su questo costo è l'esportazione dei rifiuti prodotti verso stabilimenti di trattamento posti al di fuori dei confini regionali. Sul punto è riportata un'analisi di dettaglio dei fabbisogni impiantistici ritenuti necessari per garantire la stabilità del ciclo gestionale dei rifiuti in Campania dalla Corte di Giustizia europea nella Sentenza di condanna emanata contro lo Stato Italiano "La Commissione propone inoltre di dividere per tre – tante quante sono le categorie di impianti – l'importo di EUR 256.819,20, il che porterebbe ad un importo per ciascuna categoria di EUR 85.606,40. Pertanto, la Repubblica italiana sarebbe tenuta a pagare la somma di EUR 85.606,40 fino a che non siano state messe in servizio: discariche aventi una capacità di 1.829.000 tonnellate, la somma di EUR 85.606,40 fino a che non siano stati messi in servizio impianti di termovalorizzazione aventi una capacità annua di 1.190.000 tonnellate, nonché la somma di EUR 85.606,40 fino a che non siano stati messi in servizio impianti di recupero dei rifiuti organici aventi una capacità annua di 382.500 tonnellate" (La Corte, sulla scorta di quanto proposto dalla



Commissione e avendo constatato i progressi ottenuti rispetto alla situazione del 2010, ha poi deciso di ridurre la penalità a 40.000,00 euro/giorno per ciascuna categoria di impianto - per un totale di 120.000,00 euro/giorno - rimandando alla Repubblica Italiana la messa a disposizione di dati oggettivi entro un termine di 30 giorni). Pertanto il proponente evidenzia come "La realizzazione di progetti come quello proposto della Biotech S.r.l. potrebbero portare grandi benefici, sia dal punto di vista ambientale, che da quello economico alla popolazione campana, ci sarebbe una riduzione dei costi per il conferimento dei rifiuti, e quelli relativi alle penalità (infrazione comunitaria), rifiuti che potrebbero essere trattati nei confini regionali, ma anche dal punto di vista ambientale risulterebbe una riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica".

In relazione a quanto sopra, nell'elaborato denominato "Accordo per la gestione ottimale dei rifiuti organici tra Ecologia Italiana S.r.l. e Biotech S.r.l." si rappresenta che l'Accordo, sottoscritto in data 5 luglio 2018, prevede che la società Ecologia Italiana S.r.l., con stabilimento in Acerra, autorizzata a svolgere attività di gestione dei rifiuti, ed in particolare della FORSU, con Decreto Dirigenziale n.48 del 8 marzo 2017 della Regione Campania, si impegna a conferire i rifiuti raccolti dai comuni campani alla società Biotech S.r.l. in caso di autorizzazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio dalla stessa progettato. A sua volta la società Biotech S.r.l. si impegna ad accettare nel proprio impianto il conferimento della FORSU gestita dalla Società Ecologia Italiana S.r.l. rispetto a quella di altri operatori del settore. Nell'Accordo si evidenzia che, attualmente, la società Ecologia Italiana S.r.l. conferisce la FORSU proveniente da diversi comuni campani presso diversi impianti di trattamento aerobico/anaerobico ubicati in regioni del Nord Italia stante la carenza di impianti in Campania."

Ulteriormente nel QUADRO PROGETTUALE sempre del SIA si rileva che lo stesso non traccia la modalità di conferimento nell'impianto nonché la modalità di trattamento dei CER 19.08.05 nel ciclo produttivo e, nel caso, in risposta alle osservazioni dell'ASL di cui nota della stessa ASL prot. n. 208257/2018 acquisita al prot. regionale con il n. 0659084 del 19.10.2018, il proponente precisa che " ...Oltre la Forsu l'impianto potrà invece ritirare il codice CER 19.08.05: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane...."; (potrà ritirare non ritirerà.)



Si ritiene poter proporre l'accoglimento delle osservazioni relative alla condizione AMBIENTALE 1 proposte dal proponente secondo la seguente condizione ambientale:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ Suolo e sottosuolo ✓ acque sotterranee ✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ Salute umana
4	Oggetto della condizione	Possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 – Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, atteso che le quantità di fanghi di cui al CER 19.08.05 si sostanziano come estremamente residuali rispetto alla quantità di FORSU e Verde strutturante da trattare nell'impianto
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI



RELATIVAMENTE ALL'OSSERVAZIONE DEL PROPONENTE CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE N. 2 DELL'ARPAC DI CUI ALLA PROPOSTA DEL 10.06.2020 E PRECISAMENTE:

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • componenti/fattori ambientali. ✓ suolo ✓ acque sotterranee ✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ salute umana
4	Oggetto della condizione	In accordo con il Comune di Caivano, è necessario rinaturalizzare un'area già consumata di dimensione pari al doppio di quella di intervento. La gestione di tale area sarà a cura del proponente per un tempo di 10 anni.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 Individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania –AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI Regione Campania - Osservatorio consumo di suolo della Regione Campania. ARPAC

Si riferisce quanto segue:

Il Proponente richiede di fatto che la condizione ambientale n. 2 della proposta di parere ARPAC sia ritenuta superata in quanto, in riferimento all'impatto del Consumo del suolo, tutte le misure di mitigazione e compensazione, aggiunte successivamente al parere ARPAC Direzione Generale, sono sufficienti per così come ritenuto da altri Enti.

NEL MERITO SI PREMETTE CHE:

1. Le osservazioni del proponente, che qui si intendono integralmente riportate, riferiscono, tra l'altro,:

- di prescrizioni di cui ai Tavoli AIA successivi al 16 settembre 2019 e precedenti al 13.01.2020 (secondo riavvio);
- di prescrizioni di cui ai pareri della Soprintendenza successivi al riavvio del 13.01.2020;
- della necessità di applicare "essendo l'impianto in esame un'istallazione alimentata da fonti energetiche rinnovabili, il DM 10 settembre 2010"
- che l'applicazione della condizione ambientale (rinaturalizzazione di un'area con estensione pari al doppio dell'area impianto) a tutti gli impianti ubicati in zona agricola in provincia di Napoli, significherebbe prescrivere misure di costi di realizzazione così elevati tali da impedire di fatto la realizzazione delle iniziative stesse.



2. La condizione ambientale n. 2 proposta dall'ARPAC prevede di fatto una misura compensativa a favore del Comune di Caivano, e, nel caso, si rileva che l'osservazione nonché la documentazione presentata dal proponente per la Valutazione Ambientale:

- non indica la quantizzazione del costo da sostenere sia per le misure mitigative che per le misure compensative né tantomeno la procedura di calcolo;
- non indica i proventi su cui potenzialmente effettuare la percentuale non superiore al 3 per cento per le eventuali e potenziali misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'allegato 2 del DM 10 settembre 2010.

3. , in ambito di autorizzazione di cui al D. Lgs. 387/2002 ed all'inerente DM 30 settembre 2010, le potenziali misure compensative:

- devono essere condotte nel rispetto dei punti 14.15 e 16.5 secondo i CRITERI PER L'EVENTUALE FISSAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE.

(Punto 14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida.

Punto 16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'allegato 2, in riferimento agli impatti).

- sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
- sono definite tenuto conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata).

Tanto premesso si rileva che il proponente:

- , per analogia, enuncia solo qualitativamente che il costo di rinaturalizzazione di un'area con estensione pari al doppio dell'area impianto di realizzazione, sarebbe tanto elevato da impedire di fatto la realizzazione delle iniziative;
- indica che tutte le misure di mitigazione e compensazione, aggiunte successivamente al parere ARPAC Direzione Generale, sono sufficienti, così come ritenuto da altri enti, ma non quantizza minimamente i costi;
- riconduce le compensazioni al DM 30 settembre 2010 e dunque al potenziale rispetto anche dei costi contenuti all'interno del 3 per cento dei proventi.

Tanto premesso e rilevato, dando atto che le prescrizioni previste dall'AIA e dalla Soprintendenza successive al riavvio condizionato, sono molteplici e diversificate e possono indentificarsi sommariamente e qualitativamente quali misure mitigative e misure compensative,



Si ritiene poter proporre l'accoglimento qualitativo delle osservazioni relative alla condizione AMBIENTALE 2 proposte dal proponente secondo la seguente condizione ambientale:

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERA
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	<i>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</i> • componenti/fattori ambientali. ✓ suolo ✓ acque sotterranee ✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ salute umana
4	Oggetto della condizione	E' necessario presentare: • la quantizzazione in costi per l'ottemperanza delle misure prescrittive di cui al PAUR in argomento da sostenere da parte del proponente • la quantizzazione dei costi di cui alla rinaturalizzare di un'area già consumata di dimensione pari al doppio di quella di intervento. La gestione di tale area sarà a cura del proponente per un tempo di 10 anni; con conseguenti possibili e potenziali compensazioni dell'autorizzazione di cui al d.lgs. 387/2003 ed al D.M. 30 settembre 2010.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania –AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI Regione Campania - Osservatorio consumo di suolo della Regione Campania. ARPAC

Le CONDIZIONI AMBIENTALI 1 e 2 della presente proposta sostituiscono integralmente le CONDIZIONI AMBIENTALI 1 e 2 della proposta precedente restando ferme le rimanenti le proposte di CONDIZIONI AMBIENTALI 3, 4,5,6,7,8,9,10,11 di cui alla nota ARPAC del 10 giugno 2020 , ns. prot. 28823/2020

Per quanto di propria competenza.

IL DIRIGENTE U.O.SOSTENIBILITA'AMBIENTALE a.i.
Ing. Rita Iorio

staff.501792@pec.regione.campania.it

Da: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
Inviato: mercoledì 22 luglio 2020 10:04
A: staff.501792@pec.regione.campania.it
Oggetto: Prot.N.0037680/2020 - ISTRUTTORIA VIA TRASMISSIONE CUP 8338
Allegati: Segnatura.xml; Istruttoria VIA CUP 8338 trasmissione_cds 22_07_20 soam.pdf.p7m;
Istruttoria VIA_CUP 8338 Scheda_biotech Riavvio 13.01.2020_cds22_07_20.pdf;
Istruttoria VIA Trasmissione CUP 8338_DT_cds22_07_20.pdf.p7m

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0348259 23/07/2020 09,28

Mitt. : DIREZIONE GENERALE ARPAC

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



Napoli, 21/07/2020

Spett.le Regione Campania – Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

ARPA Campania - Direzione Generale
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

epc

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
mbac-sabap-na-mef@mailcert.beniculturali.it

A Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it
ennio.acquillino@vigilfuoco.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Regione Campania
UOD 50 17 08 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Regione Campania
UOD 50 09 01 – Pianificazione territoriale - Urbanistica.
Antiabusivismo
dq5009.staff94@pec.regione.campania.it
dq5009.uod01@pec.regione.campania.it

Regione Campania
UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico,
Green Economy e Bioeconomia
uod.500203@pec.regione.campania.it

ENAV
protocollo generale@pec.enav.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it operazioni.sud@enac.gov.it

**Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. 3^ªA
Regione Aerea**
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Regione Campania
UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli
uod.501806@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Staff 50.17.91 Tecnico Operativo
Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con
le società del Polo ambientale per le Attività di competenza
staff.501791@pec.regione.campania.it

Ente Idrico Campanoprotocollo@pec.enteidricocampano.it**ASL NA/2**protocollo@pec.aslnapoli2nord.it**Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti)**atonapoli1@pec.it**Città Metropolitana di Napoli**cittametropolitana.na@pec.it**Comune di Caivano**protocollo.caivano@asmepec.it**Comune di Acerra**protocollo@pec.comuneacerra.it**ARPA Campania - Dipartimento di Napoli**arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it**Università degli studi di Napoli Parthenope**dipartimento_ingegneria@pec.uniparthenope.it**Snam S.p.A.**relazioni_esterne@snam.itcontratti_allacciamento@pec.snamretegas.itdistrettosocc@pec.snam.it

Oggetto: CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) – Proponente: Biotech S.r.l. – Riavvio del procedimento – Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art. 14, comma 4, della L.241/1990 – trasmissione resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 e bozza di Rapporto Finale (con allegati).

Osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di rapporto finale, con particolare riferimento a quanto osservato da ARPAC Direzione Generale. Aggiornamento del 21 Luglio 2020.

In merito alla nota ARPAC Direzione Generale indicata in oggetto si specifica quanto segue.

Con riferimento alla condizione ambientale N° 1 la scrivente società dichiara la volontà di accettare in ingresso all'impianto un quantitativo annuo massimo pari a 4.800 t di codice CER 19.08.05 (che rappresenta un quantitativo residuale del totale, circa 8% di 60.000 t).

Con riferimento alla condizione ambientale n°2 la scrivente società ha appreso per le vie brevi che il Comune di Caivano ha trasmesso un parere negativo ad oggi non pervenuto alla scrivente società. Si evidenzia che la Biotech srl per ben due volte ha inviato a mezzo pec un accordo di programma al Comune di Caivano molto vantaggioso



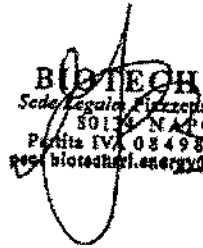
Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com - Pec: biotech srl.energy@legalmail.it

senza però mai ricevere nessun riscontro (cfr. documentazione pubblicata sul sito della Regione Campania). Anche in seguito alle numerose misure di mitigazione e compensazione ambientali già adottate e previste in progetto si chiede a codesto spettabile Staff di non prescrivere un'ulteriore misura di compensazione difficilmente applicabile (difficoltà nel localizzare l'area, difficoltà nel sottoscrivere un accordo con il Comune).

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Napoli, 21/07/2020

In fede


BIOTECH S.R.L.
Sede Legale: Piazzetta di Porto, 5
80134 NAPOLI
Partita IVA 08498971210
pec: biotech srl.energy@legalmail.it

Da: biotechsrl.energy@legalmail.it
Inviato: martedì 21 luglio 2020 23:29
A: staff.501792; direzionegenerale.arpac
Cc: mbac-sabap-na-met; com.napoli; com.prev.napoli; uod.501708; dg5009.staff94; dg5009.uod01; uod.500203; protocollo generale; protocollo; operazioni.sud; aeroscuoleaeroregione3; uod.501806; staff 501791 rifiuti; protocollo; protocollo; ato napoli 1 rifiuti; cittametropolitana.na; protocollo.caivano; protocollo; arpac.dipartimentonapoli; dipartimento.ingegneria; relazioni.esterne; contratti.allacciamento; distrettosocc
Oggetto: CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato ?Impianto per la produzione di biomet
Allegati: 20.002.21072020.pdf

In merito alla nota ARPAC Direzione Generale indicata in oggetto si specifica quanto segue.

Con riferimento alla condizione ambientale N° 1 la scrivente società dichiara la volontà di accettare in ingresso all'impianto un quantitativo annuo massimo pari a 4.800 t di codice CER 19.08.05 (che rappresenta un quantitativo residuale del totale, circa 8% di 60.000 t).

Con riferimento alla condizione ambientale n°2 la scrivente società ha appreso per le vie brevi che il Comune di Caivano ha trasmesso un parere negativo ad oggi non pervenuto alla scrivente società. Si evidenzia che la Biotech srl per ben due volte ha inviato a mezzo pec un accordo di programma al Comune di Caivano molto vantaggioso senza però mai ricevere nessun riscontro (cfr. documentazione pubblicata sul sito della Regione Campania). Anche in seguito alle numerose misure di mitigazione e compensazione ambientali già adottate e previste in progetto si chiede a codesto spettabile Staff di non prescrivere un'ulteriore misura di compensazione difficilmente applicabile (difficoltà nel localizzare l'area, difficoltà nel sottoscrivere un accordo con il Comune).

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Napoli, 21/07/2020

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0348279 23/07/2020 09,32

Mitt. : BIOTECH SRL

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



ALLEGATO 2
al resoconto della riunione
di lavoro della CdS
del giorno 22/07/2020

fy

**Spett.le Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli**
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

A Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it
ennio.acquilino@vigilfuoco.it

Regione Campania
Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Epc

Ente d'Ambito Napoli 1
(ATO NA 1 Rifiuti)
atonapoli1@pec.it

Regione Campania
UOD 50 17 08 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Regione Campania
**UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green
Economy e Bioeconomia**
uod.500203@pec.regione.campania.it

ARPA Campania - Direzione Generale
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Regione Campania
**UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale - Urbanistica.
Antiabusivismo**
dq5009.staff94@pec.regione.campania.it
dq5009.uod01@pec.regione.campania.it

ENAV
protocollo generale@pec.enav.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it operazioni.sud@enac.gov.it

**Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. 3^aA
Regione Aerea**
aerescuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Regione Campania
UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli
uod.501806@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Staff 50.17.91 Tecnico Operativo
**Infrizioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le
società del Polo ambientale per le Attività di competenza**
staff.501791@pec.regione.campania.it

Ente Idrico Campanoprotocollo@pec.enteidricocampano.it**ASL NA/2**protocollo@pec.aslnapoli2nord.it**Città Metropolitana di Napoli**cittametropolitana.na@pec.it**Comune di Caivano**protocollo.caivano@asmepec.it**Comune di Acerra**protocollo@pec.comuneacerra.it**ARPA Campania - Dipartimento di Napoli**arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it**Università degli studi di Napoli Parthenope**dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it**Snam S.p.A.**relazioni_esterne@snam.itcontratti_allacciamento@pec.snamretegas.itdistrettosocc@pec.snam.it

Oggetto: CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato *"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) – Proponente: Biotech S.r.l. – Riavvio del procedimento – Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della L.241/1990 – trasmissione resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 e bozza di Rapporto Finale (con allegati). Osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di rapporto finale, con particolare riferimento a quanto osservato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli.*

Il sottoscritto Bruno Forneris nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Castiglione n°43 CAP 80074 Cell. +39 336845478 e-mail: biotech srl.energy@gmail.com, in qualità di legale rappresentante della Biotech srl, in riferimento all'oggetto premette che:

- in data 11/09/2018 la scrivente società ha presentato l'istanza PAUR indicata in oggetto presso lo STAFF Valutazioni Ambientali Napoli che lo ha protocollato al n° 570888/2018;
- sulla particella 36 foglio 13 di Caivano (NA) ha intenzione di realizzare un *"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";*
- con nota 28544 del 15/01/2019 la Regione Campania UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia richiedeva la "Relazione Archeologica";
- La società, con le integrazioni consegnate a Febbraio 2019, ha dato seguito alla richiesta della Regione Campania UOD 500203, e la documentazione di cui è parola è stata pubblicata sul sito internet regionale oltre ad essere ben indicata

nell'elenco elaborati, anch'esso pubblicato su internet;

- Con nota prot. 755640 del 11/12/2019 la Regione Campania STAFF Valutazioni Ambientali invitava "con esclusivo riferimento alle verifiche ed alle valutazioni inerenti la compatibilità dell'impianto in progetto con gli aspetti connessi alla tutela del paesaggio ed alla sicurezza della navigazione aerea" le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla CdS, per quanto di rispettiva competenza, a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata. Nessuna richiesta in tal senso è stata presentata in tal senso;
- Con nota prot. 19600 del 13/01/2020 lo STAFF Valutazioni Impatto Ambientale comunicava che l'avviso per il pubblico ai sensi dell' "articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. è stato pubblicato in data 13 gennaio 2020 sul sito internet" e che "entro il termine di giorni trenta ... gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo potranno far pervenire allo scrivente STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania proprie eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti attinenti il merito dei contenuti della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in relazione alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di parere inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea. Nessuna richiesta è stata presentata in tal senso;

E' opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 27 bis del 152/2006 "il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori" e che come indicato dal comma 8 dell' art. 27 bis del 152/2006 tale termine è perentorio "ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Tali considerazioni sono di fondamentale importanza anche al fine di garantire, con particolare riferimento a procedimenti complessi come quello in esame, la corretta instaurazione del contraddittorio con la società proponente, così come previsto dalla legge 241/90.

Con nota inviata a mezzo pec il 10/06/2020, nell'ambito della seduta di conferenza di servizi decisoria, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli "per quanto attiene alla tutela archeologica, trattandosi di opere di pubblica utilità, questa Soprintendenza, ritiene opportuno, secondo le procedure dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, l'elaborazione della VI Arch (Valutazione dell'interesse Archeologico), da redigersi a cura di professionisti archeologi in possesso della necessaria qualificazione (cfr. Decreto Legislativo 50/2016, art. 25, comma 2), i cui curricula dovranno essere sottoposti alla visione di questo Ufficio per le valutazioni di competenza."

E' opportuno precisare che sull'area in esame non è presente un vincolo archeologico e che l'impianto de quo non è assoggettabile al D.Lgs. 50/2016 essendo un'iniziativa privata.

La società scrivente, con mail pec del giorno 11/06/2020, evidenziava che la relazione archeologica era già stata consegnata con le integrazioni del Febbraio 2019 e regolarmente pubblicata sul sito internet regionale.

Con nota inviata a mezzo pec il 18/06/2020, per quanto concerne la tutela archeologica dell'area, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli richiedeva, "considerate le lacune della documentazione archeologica presentata" una serie di prescrizioni, ed in particolare:

- 1) che siano eseguiti dei saggi archeologici, da realizzarsi prima della realizzazione dell'impianto, nelle aree in cui sono previste opere di maggiore impatto con il sottosuolo (fabbricati, serbatoi)
- 2) che tutti i lavori di sbancamento e di movimentazione terra siano eseguiti mediante mezzo a benna liscia e assistenza continuativa di di archeologi professionisti dotati dei necessari requisiti formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione della scrivente Soprintendenza che darà specifiche istruzioni sulla documentazione da produrre.

È opportuno ribadire, se mai ve ne fosse bisogno, che il procedimento PAUR prevede delle rigide tempistiche che sia il proponente che gli enti partecipanti alla conferenza di servizio hanno l'obbligo di rispettare, infatti detti termini sono perentori. Il non rispetto delle citate tempistiche comprimerebbe il diritto al contraddittorio e la partecipazione attiva del proponente previste e garantite dalla legge 241/90 e smi.

La citata affermazione, contenuta nell'ultima nota della Soprintendenza, per quanto concerne la tutela archeologica, è generica oltre che tardiva, non riportando in quali punti la relazione archeologica della Biotech sia "lacunosa", impendendo, con la tempistica garantita dall'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, di poter controdurre o integrare la documentazione presentata così

come previsto da legge.

Ad ogni buon fine si ricorda altresì che la Biotech, come previsto dal DM 10 Settembre 2010, ha informato la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli del procedimento in oggetto già nel Febbraio 2019.

Secondo lo spirito di leale e fattiva collaborazione che ha sempre contraddistinto il comportamento della Biotech, lo scrivente evidenzia che la prescrizione 1) è accoglibile nella forma in cui è stata proposta.

Per la prescrizione 2) si chiede cortesemente di limitare la presenza dell'archeologo alla sola esecuzione dei saggi. La società, nel contempo, si impegna ad eseguire un'indagine con georadar (o strumento equivalente) al fine di fornire le massime garanzie di rispetto della tutela archeologica.

Si evidenzia che il successo della iniziativa della società Biotech è anche legata all'ottenimento dei contributi statali che incentivano le fonti di energia rinnovabile e l'indeterminazione sulla presenza o meno del vincolo fluviale, presente su molteplici certificati pubblici (cfr. certificato di destinazione urbanistica), ha di fatto rallentato il normale procedimento in corso richiedendo addirittura il suo riavvio.

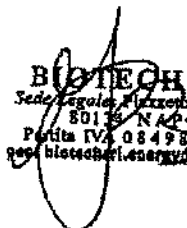
Ulteriori prescrizioni che di fatto rallenterebbero notevolmente l'attività di scavo produrrebbero altri ritardi nell'esecuzione dei lavori non compatibili con le tempistiche previste da DM 2 Marzo 2018 e comporterebbero quindi la non realizzabilità del progetto con enormi danni per la scrivente.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito.

Anticipatmene ringrazia, distinti saluti

Napoli, 10/07/2020

FIRMA



BIOTECH S.R.L.
Sede Legale: Piazzetta di Porto, 5
80134 NAPOLI
Partita IVA 08498971210
info@biotechsrl.energy@legalmail.it

ALLEGATO 3
al resoconto della riunione
di lavoro della CdS
del giorno 22/07/2020
H

Napoli, 10/07/2020

Spett.le Ente d'Ambito Napoli 1

(ATO NA 1 Rifiuti)

atonapoli1@pec.it**Regione Campania**

Staff Valutazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania.it**Regione Campania**

UOD 50 17 08 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

uod.501708@pec.regione.campania.it**Regione Campania**

UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

uod.500203@pec.regione.campania.it

Epc

Presidente Vincenzo De Lucaurp@pec.regione.campania.it**Assessore Fulvio Bonavitacola**dq.500600@pec.regione.campania.it**ANAC**

Autorità Nazionale Anticorruzione

protocollo@pec.anticorruzione.it**Prefettura**

Ufficio territoriale di Napoli

protocollo.prefna@pec.interno.it**ARPA Campania - Direzione Generale**direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it**Soprintendenza Archeologia Belle Arti**

e Paesaggio per l'Area Metropolitana

di Napoli

mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.itserena.borea@beniculturali.it**A Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Napoli**com.napoli@cert.vigilfuoco.itennio.acquillino@vigilfuoco.it**Comando Provinciale Vigili del Fuoco Napoli**com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it**Regione Campania**

UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale - Urbanistica.

Antiabusivismo

dq5009.staff94@pec.regione.campania.itdq5009.uod01@pec.regione.campania.it**ENAV**protocollogenerale@pec.enav.it

ENACprotocollo@pec.enac.gov.it operazioni.sud@enac.gov.it**Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. 3^A
Regione Aerea**aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it**Regione Campania**

UOD 50.18.06 Genio Civile di Napoli

uod.501806@pec.regione.campania.it**Regione Campania**

Staff 50.17.91 Tecnico Operativo

Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le Attività di competenza

staff.501791@pec.regione.campania.it**Ente Idrico Campano**protocollo@pec.enteidricocampano.it**ASL NA/2**protocollo@pec.aslnapoli2nord.it**Città Metropolitana di Napoli**cittametropolitana.na@pec.it**Comune di Caivano**protocollo.caivano@asmepec.it**Comune di Acerra**protocollo@pec.comuneacerra.it**ARPA Campania - Dipartimento di Napoli**arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it**Università degli studi di Napoli Parthenope**dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it**Snam S.p.A.**relazioni.esterne@snam.itcontratti.allacciamento@pec.snamretegas.itdistrettosocc@pec.snam.it

Oggetto: Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - società Biotech Srl "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)". CUP 8338. Controdeduzione in riferimento alla posizione emersa in Conferenza di Servizio del 25/06/2020 dell'ATO NA 1.

Il sottoscritto Bruno Forneris nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Castiglione n°43 CAP 80074 Cell. +39 336845478 e-mail: biotechsrl.energy@gmail.com, in qualità di legale rappresentante della Biotech srl, in riferimento all'oggetto

PREMESSO che:

- in data 11/09/2018 la scrivente società ha presentato l'istanza PAUR indicata in oggetto presso lo STAFF Valutazioni

Ambientali Napoli che lo ha protocollato al n° 570888/2018;

- sulla particella 36 foglio 13 di Caivano (NA) ha intenzione di realizzare un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";
- con nota 28544 del 15/01/2019 la Regione Campania UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia richiedeva la "Relazione Archeologica";
- La società, con le integrazioni consegnate a Febbraio 2019, ha dato seguito alla richiesta della Regione Campania UOD 500203, e la documentazione di cui è parola è stata pubblicata sul sito internet regionale oltre ad essere ben indicata nell'elenco elaborati, anch'esso pubblicato su internet;
- **Con nota prot. 755640 del 11/12/2019 la Regione Campania STAFF Valutazioni Ambientali** invitava "con esclusivo riferimento alle verifiche ed alle valutazioni inerenti la compatibilità dell'impianto in progetto con gli aspetti connessi alla tutela del paesaggio ed alla sicurezza della navigazione aerea" **le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla CdS, per quanto di rispettiva competenza, a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata. Nessuna richiesta in tal senso è stata presentata in tal senso;**
- Con nota prot. 19600 del 13/01/2020 lo STAFF Valutazioni Impatto Ambientale comunicava che l'avviso per il pubblico ai sensi dell' "articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. è stato pubblicato in data 13 gennaio 2020 sul sito internet" e che "entro il termine di giorni trenta ... gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo potranno far pervenire allo scrivente STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania proprie eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti attinenti il merito dei contenuti della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in relazione alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di parere inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea. Nessuna richiesta è stata presentata in tal senso;

E' opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 27 bis del 152/2006 "il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori" e che come indicato dal comma 8 dell' art. 27 bis del 152/2006 tale termine è perentorio "ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Tali considerazioni sono di fondamentale importanza anche al fine di garantire, con particolare riferimento a procedimenti complessi come quello in esame, la corretta instaurazione del contraddittorio con la società proponente, così come previsto dalla legge 241/90.

CONSIDERATO che:

- gli ATO sono stati creati con legge regionale della Campania n.14 del 26 maggio 2016;
- la Regione Campania è soggetta ad un'infrazione comunitaria di 40.000 €/giorno per la mancanza di impianti di trattamento biologico dei rifiuti;
- l'ATO NA1 partecipa al procedimento PAUR in qualità di ente con potere consultivo non rilasciando di fatto nessun titolo, autorizzazione o nulla osta;
- L'ATO NA1 è stato invitato a partecipare alla conferenza di servizi del procedimento in oggetto dalla Regione Campania;

EVIDENZIATO che:

- il procedimento è stato riavviato solamente ai fini paesaggistici e del rilascio dell'autorizzazione alla navigazione aerea;
- la DGR 680/2017 prevede, nell'ambito del procedimento PAUR, una prima seduta nella quale vengono esposte le posizioni degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, una seconda seduta ai fini della formulazione del parere in Conferenza degli Enti e delle Amministrazioni convenute e della condivisione della bozza di Rapporto finale e una terza seduta conclusiva ai fini della condivisione del Rapporto finale, nel quale si tiene conto anche delle eventuali osservazioni del proponente.
- L'ATO NA1 ha partecipato a molteplici conferenze di servizio e mai ha richiesto integrazioni o chiarimenti documentali;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. 176/2020 del 09/03/2020 l'ATO NA1 ha espresso parere favorevole con prescrizioni (cfr. "Tanto premesso, fermo restando la salvaguardia del principio di libero mercato, si chiede di prendere atto delle osservazioni espresse nella presente e riportate negli stessi elaborati del richiedente, affinché nella fase autorizzativa si adottino apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguir , dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1".)
- con nota trasmessa a mezzo pec in data 28 aprile 2020 la scrivente società ha osservato che con particolare riferimento ai principi di libera circolazione, efficacia, efficienza, libera concorrenza e non discriminazione la prescrizione dell'ATO NA1 dovrebbe essere una "raccomandazione", che già in sede istruttoria la società proponente, di fatto, ha dimostrato di voler applicare. Si veda a tal proposito quanto riportato nella nota del 3 Aprile 2020
- con nota prot.281840 del 16/06/2020, la Regione Campania, ente a cui l'ATO dovrebbe offrire supporto, evidenzia che la prescrizione non è accoglibile per come è stata formulata in quanto "l'Autorizzazione Integrata Ambientale non può contenere prescrizioni subordinate a un accordo pubblico/privato e potenzialmente in contrasto con i principi generali e il dettato normativo nazionale e internazionale".,
- in sede di Conferenza di servizi del 25/06/2020, il rappresentante dell'ATO, evidenziando la posizione già espressa nella nota prot. 176 del 09/03/2020, inaspettatamente ed immotivatamente, esprimeva parere negativo

La scrivente società evidenzia, che:

- il parere dell'ATO NA1 non è accettabile in quanto tale, un ente pubblico non può richiedere delle prescrizioni non attuabili e/o "contra legem";
- l'ATO NA1 che è stato chiamato dalla Regione Campania per un parere consulenziale, chiede qualcosa che la stessa Regione Campania evidenzia di non poter recepire;
- il procedimento è stato riavviato soltanto ai fini paesaggistici e ai fini della valutazione di compatibilità dell'intervento con la navigazione aerea, l'ATO NA1 esprime, all'improvviso ed in modo non motivato, un parere negativo in un procedimento riavviato per altri scopi;
- il comportamento dell'ATO NA1 è lesivo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del leale spirito di collaborazione tra enti, in quanto delle richieste effettuate nei tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale avrebbero favorito il contraddittorio.

Si riporta un estratto della nota ANAC "Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati - 30 gennaio 2019".

"È noto, infatti, che il settore dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti è un ambito molto sensibile ed anche per questo, l'Autorità ha ritenuto di porre in essere diverse tipologie di interventi che nel corso degli anni hanno confermato le ormai storiche disfunzioni e criticità che caratterizzano il sistema dei rifiuti Ulteriori criticità riscontrate riguardano le modalità di gestione dei servizi, nonché le procedure adottate per il loro affidamento, caratterizzate dal sovradimensionamento dei requisiti di partecipazione e da altre anomalie procedurali che mal si conciliano con i principi europei di massima partecipazione alle gare d'appalto e di libera concorrenza."

Sempre L'ANAC, con preciso riferimento alla Regione Campania, riporta quanto segue:

"Il mancato ricorso a regolari procedure selettive di evidenza pubblica e la conseguente proliferazione, a livello locale, di prolungati e ripetuti affidamenti al di fuori del perimetro di legittimità consentito dal codice dei contratti contribuiscono in maniera eziologica a tracciare una sorta di "zona franca", in cui si radicano vere e proprie spartizioni di mercato e posizioni di privilegio per i soggetti gestori, fino ad assumere progressivamente la consistenza di condizioni quasi immutabili e sicuramente difficili da scardinare. "

E' opportuno ricordare che la scrivente società, nel rispetto della normativa vigente ha proposto un accordo, su base volontaria, al Comune di Caivano per un conferimento privilegiato della FORSU, senza ricevere mai riscontro.

Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, che la Biotech srl ha sempre dimostrato di applicare in pieno, la scrivente società dichiara disponibile ad accogliere la richiesta dell'ATO NA 1, *"fermo restando la salvaguardia del principio di libero mercato"*, la vigente e cogente normativa sugli appalti pubblici e le indicazioni dell'ANAC.

La sottoscrittore società, con spirito propositivo, suggerisce un accordo privato-PA per accettare *"prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire , dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1"*.

In base a quanto sopra riportato si chiede all'ATO NA 1:

- di modificare il proprio parere;
- esplicitare gli aspetti di propria competenza nel procedimento indicato in oggetto (cfr. su cosa si esprime?);

- indicare in modo chiaro e circostanziato la prescrizioni "finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguir, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1" nel rispetto "del principio di libero mercato" in modo che gli enti competenti possano recepirle.

Per mera completezza documentale si allega:

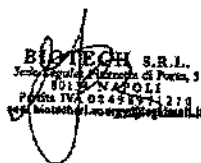
- ALL. 1 - nota dell'ATO NA1 del prot. 176 del 09/03/2020 (parere positivo con prescrizioni)
- ALL. 2 - nota della società inviato a mezzo mail PEC in data 28/04/2020
- ALL. 3 - nota della Regione Campania UOD 501708 prot n. 281840 del 16/06/2020
- ALL. 4 - estratto del verbale di CdS del 25/06/2020

Lo scrivente rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito.

Distinti saluti

Napoli, 10/07/2020

FIRMA



BIOTECH S.R.L.
Sede Sociale: Piazzetta di Porto, 5
80134 NAPOLI
Pec: biotech srl.energy@legalmail.it

*Allegato 7a
alla bozza di Rapporto Finale*



Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1

L.R. 14/2016
ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE
IN MATERIA DI RIFIUTI E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Napoli 09/03/2020

protocollo a margine

Trasmissione a mezzo PEC

Spett.le Regione Campania

Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo

Valutazioni Ambientali

staff.50.17.92@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) – proponente: Biotech S.r.l. - Rinvio del procedimento – Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14, comma 4, dalla L. 241/1990. Parere ATO NA 1.

Facendo seguito a quanto anticipato nelle precedenti riunioni in sede di conferenza dei servizi, si rappresenta che questo Ente, istituito con L.R. 14/2016, tra i suoi principi cardini annovera l'economia circolare, coerentemente la sua azione è basata in osservanza della direttiva europea del "chi inquina paga", ovvero la previsione che i rifiuti devono, necessariamente, essere trattati nelle zone di produzione.

Nelle more della definizione dell'attuale fase di predisposizione del piano d'Ambito e del relativo fabbisogno impiantistico a supporto, con la presente, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che, alla luce dei suddetti principi, nell'istituendo insediamento venga assicurata, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante, prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai restanti Comuni dell'intero ATO Napoli 1.

Quanto sopra si rinvia agevolmente anche dai concetti espressi negli elaborati progettuali di minimizzazione degli impatti di trasporto e di filiera corta.

In particolare si evidenzia la particolare coerenza che si palesa dall'esame degli elaborati progettuali che sono certamente incardinati sempre sul medesimo principio, infatti:

- 1.) Nell'elaborato Premessa al SIA e precisamente a pag. 21 e seguenti viene rappresentato che per la realizzazione del suddetto impianto un altro aspetto da considerare è la "minimizzazione degli impatti da trasporto" che testualmente recita

"Inoltre, punto di forza del presente impianto è l'adozione della filiera corta per quel che riguarda la logistica dei rifiuti. Oggi le biomasse che la Biotech S.r.l. intende trattare vengono conferite all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferimento, aumentando gli impatti legati ai trasporti (CO2, polveri dei motori, freni e pneumatici), aumento dei rischi legati alla movimentazione di rifiuti, etc.. Mediante un accordo con la società Ecologia Italiana S.r.l. (società con stabilimento in Acerra), Biotech ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante (circa 40.000 t), riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico. Il sito Biotech S.r.l. è ubicato nel comune di Caivano, ai confini con il Comune di Acerra, per tale motivo si sono considerati gli impatti associati alla logistica analizzando l'intera area. Il confronto è impietoso, oggi i rifiuti vengono raccolti nell'interland napoletano, trasportati (percorso di circa 15 km) e stoccati ad Acerra per poche ore (operazioni di carico e scarico), ed inviati negli impianti del Nord Italia (distanti circa 800 km).

✉ pec.atonapoli1@pec.it

✉ info@atonapoli1.it

www.atonapoli1.it

9

Con la realizzazione dell'impianto Biotech S.r.l., si eliminerebbe la fase di scarico e carico nel centro di trasferimento e si eliminerebbe la fase di trasporto di circa 800 km.

- 2.) Nell'elaborato SIA - Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 1 - pag. 6 e seguenti è ripreso lo stesso concetto di cui al punto 1.) con particolare riferimento alla quantità di CO2 prodotta che testualmente recita:

"Se si considera che per soddisfare la potenzialità dell'impianto (60.000 m3) sono necessari circa 2.000 mezzi l'anno e che questi mezzi devono compiere 1.600 km (800 + 800, andata e ritorno), e che in termini di CO2 un veicolo pesante produce 668 gr/km, si calcola facilmente che il trasporto nel Nord Italia produce ogni anno (per la quantità di rifiuti considerata) circa 2.137.600 kg di CO2."

- 3.) Nell'elaborato SIA - Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 7 - pag. 45 e seguenti viene introdotta il concetto di "filiera corta" che testualmente recita:

"Con il termine filiera corta s'individua tutto l'insieme di pratiche finalizzate al recupero di un rapporto diretto tra "produttori" in questo caso inteso produzione di rifiuti urbani e i "consumatori" inteso in questo caso come gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, anche al fine di contenere e ridurre i costi per il trasporto degli stessi. Con la creazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, il concetto di filiera corta, può essere traslato anche al ciclo dei rifiuti con innumerevoli vantaggi economici ed ambientali."

Ed ancora:

"Le biomasse che la Biotech srl intende trattare vengono conferite, allo stato attuale, all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferimento, aumentando gli impatti legati ai trasporti (CO2, polveri dei motori, freni e pneumatici), aumento dei rischi legati alla movimentazione di rifiuti, etc.. Mediante un accordo con la società Ecologia Italiana srl (società con stabilimento in Acerra), Biotech ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante, riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico (svolti oggi presso il centro di trasferimento di Ecologia Italiana). In tal modo si favorirebbe un approccio di tipo circolare al contrario dell'approccio lineare seguito con la presente politica di gestione dei rifiuti."

- 4.) Nell'elaborato SIA - Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 10 - pag. 82 e seguenti viene analizzata l'alternativa 0 e le alternative progettuali con particolare riferimento alla filiera corta. In particolare il punto 3. recita testualmente:

"Aumento dei rischi ambientali legati al trasporto (dal 700-800 km di movimentazione attuale si passa alla cosiddetta filiera corta (70 km))"

Tanto premesso, fermo restando la salvaguardia del principio di libero mercato, si chiede di prendere atto delle osservazioni espresse nella presente e riportate negli stessi elaborati del richiedente, affinché nella fase autorizzativa si adottino apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti a strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1.

L'occasione è particolarmente gradita, per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale

Doc. Conf. Napoli

www.ato1napoli.it

staff.501792@pec.regione.campania.it

Da: atonapoli1@pec.it
Inviato: lunedì 9 marzo 2020 15:25
A: REGIONE CAMPANIA STAFF 501792
Oggetto: Ente d' Ambito NA 1 - 09/03/2020 - 0000176
Allegati: Segnatura.xml; Parere_Biotech_S.r.l.pdf; Copia_DocPrincipale_Parere_Biotech_S.r.l.pdf

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PRODOTTO DALLA DIGESTIONE DI BIOMASSA CON UNA FASE SUCCESSIVA DI COMPOSTAGGIO PER L'OTTENIMENTO DI COMPOST DI QUALITÀ NEL COMUNE DI CARVANO (NA)
PROPONENTE: BIOTECH S.R.L. - RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO - CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E DELL'ART. 14, COMMA 4, DELLA L. 241/1990. PARERE ATO NA 1.

Si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

Francesco Carrara

Staff Direzione Generale



Via Mazzetta di Porto U.S. 50114 Napoli (NA) - Mail: biotechsl.energy@gmail.com P.E.C. biotechsl.energy@pec.regione.it

*Allegato 7b
alla bozza del Rapporto Finale*

Spett.le Regione Campania

Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

uon.501708@pec.regione.campania.it

Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti)

atonapoli1@pec.it

e p.c.

Regione Campania

Staff Valutazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania.it

Napoli, 3 Aprile 2020

Oggetto: Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - società Biotech Srl "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)". CUP 8338, Approfondimento documentale Circolare MATT n° 22276 del 30/3/2020, e risposta alla nota dell'ATO NA1 Ente d'Ambito Napoli 1 del 09/03/2020.

Il sottoscritto Bruno Fomeris nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Castiglione n°43 CAP 80074 Cell. +39 336845478 e-mail: biotechsl.energy@gmail.com, in qualità di legale rappresentante della Biotech Srl, in riferimento all'oggetto rappresenta quanto segue.

L'iniziativa in esame, come ben documentato in atti, si è ispirata ai principi della minimizzazione degli impatti e dei rischi ambientali legati al trasporto ed alla logistica, al contenimento delle emissioni in atmosfera nonché al principio della filiera corta. Tutto ciò è stato svolto a seguito di un'approfondita analisi delle alternative localizzative¹ ed impiantistiche², ivi compresa la non realizzazione dell'iniziativa (opzione zero) analizzando in dettaglio altresì le principali ragioni della scelte effettuate sotto il profilo dell'impatto ambientale al fine di permettere agli enti competenti di valutare e bilanciare i diversi interessi sottesi all'iniziativa.

Si riporta di seguito una sintesi delle ragioni sui cui si sono basate le scelte effettuate, esaminate in modo approfondito nella Conferenza di Servizi del 12/03/2020 e nel complesso ed articolato iter autorizzativo del presente procedimento:

- 1) necessità di ridurre l'infrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania (C297/08, EU:C:2010:115) per la mancanza di impianti di trattamento biologici;
- 2) riduzione della movimentazione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti (fanghi) dal depuratore di Omo Morto (smaltiti in parte anche all'estero);
- 3) presidio del territorio - "il futuro impianto potrà svolgere anche una funzione di controllo dell'area, ad oggi soggetta a ripetuti sversamenti" (cfr. lav. lec. 20/11/19 - ALL. 6);
- 4) riduzione del gap impiantistico della Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinamento agli obiettivi fissati dal DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero

¹ Cfr. Allegato II.1 - Criteri localizzativi e analisi delle alternative, Resp. Parere Comune di Caivano del 31/10/19.

² Cfr. 18.012.SA1.SIA-3.0 SIA - Quadro di Riferimento Ambientale, 18.012.SA1.SIA-0.0 Premessa al SIA, DD 5/18 et al

- della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.³
- 5) produzione di un combustibile "green" (biometano - l'impianto proposto rientra tra gli interventi "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti." D.Lgs. 387/03 e D.lgs. n. 28/2011 e legge n. 116/2014);
 - 6) "gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito" (DM 02.03.2018 MISE);
 - 7) "il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;" (DM 02.03.2018 MISE);
 - 8) "la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente.....costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997" " (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 9.03.2005, n. 971 - TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 3707, del 16.07.2013);
 - 9) l'Italia... " è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto..... occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti " (DM 02.03.2018 MISE);
 - 10) è "Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;" (DM 02.03.2018 MISE)
 - 11) "il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo legato da possibili interruzioni sulle grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;" (DM 02.03.2018 MISE)
 - 12) "La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo" (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, e smi);
 - 13) per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione: ... " 1) promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuo"; (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e smi);
 - 14) vantaggi a supporto del settore agricolo derivanti dall'uso del compost così come indicato nel "LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2008) 811)"
 - 15) sostegno al settore agricolo locale anche a seguito delle prescrizioni degli enti partecipanti ai lavori della conferenza di servizi.

Inoltre la mancata realizzazione dell'impianto in esame, in sintesi, determinerebbe:

- I. il mantenimento dell'attuale situazione che vede per l'intera Regione Campania il ricorso all'invio della FORSU a impianti posti al di fuori del territorio regionale, e principalmente nel Nord Italia (nel SIA si è effettuata una valutazione quantitativa di detti impatti);
- II. un ritardo nel superamento dell'infrazione comunitaria per la mancanza di impianti di trattamento biologico che costa alla Regione Campania 40.000 euro/giorno, sottraendo importanti risorse alla comunità per servizi essenziali (sanità, viabilità, bonifiche etc.);
- III. un danno di immagine per la Regione Campania, per le continue emergenze rifiuti legate al deficit impiantistico, con conseguente devastanti su alcuni settori strategici come il turismo;

³ A fronte di una previsione teorica del DPCM 7 marzo 2015 di circa 900.000 t/a in termini di capacità di trattamento biologico per la sola FORSU, la Campania ha una capacità impiantistica di circa 370.000 t/a - dati maggio 2019)

- IV. la mancata produzione di oltre 5.000.000 di mc/anno di biometano prodotto da fonti non fossili e che, immesso nella rete di distribuzione del gas naturale gestita da SNAM, contribuirà al soddisfacimento dei fabbisogni energetici locali e nazionali. Il biometano rappresenta un combustibile completamente biogenico: la combustione di 1,0 Sm³ di biometano consente di evitare emissioni pari a circa 1,9 kg di CO₂ di origine fossile. Nel nostro caso, un'immissione media in rete di oltre 5.000.000 Nm³/anno di biometano (sufficiente per alimentare una flotta di oltre 140 autobus) consentirà di evitare emissioni per oltre 9.000 t/anno di anidride carbonica;
- V. una perdita occupazionale di oltre 20 unità lavorative, considerando gli addetti effettivi e l'indotto, in un territorio caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione;
- VI. una perdita in termini di economia indotta generata dall'impianto;
- VII. la mancata produzione di oltre 11.000 t/anno di compost di qualità che la scrivente società si è impegnata a fornire gratuitamente alle aziende agricole locali anche al fine di rilanciare l'economia rurale del territorio;
- VIII. mancata rispetto degli obiettivi del citato DPCM 7 marzo 2016 *"Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni*;
- IX. mancata realizzazione di una filiera agro-energetica "corta";
- X. non attuazione degli indirizzi del PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE della Campania;
- Xi. mancata rimozione e smaltimento dei rifiuti sversati illegalmente nei pressi dell'impianto proposto (cfr. "intervento di mitigazione a carico della società proponente");
- XII. mancata realizzazione di un sistema di monitoraggio con videosorveglianza nei pressi dell'impianto proposto a tutela del paesaggio e del territorio (cfr. "intervento di mitigazione a carico della società proponente");

In assenza dell'intervento proposto si avrebbe quindi uno stato di qualità dell'ambiente inferiore rispetto alle condizioni ante-operam, come ben documentato nella documentazione tecnica allegata all'istanza PAUR.

Peraltro, si deve ancora osservare sul tema della cosiddetta "autosufficienza impiantistica" che, con sentenza del 4 marzo 2010, C-29-2008 in tema di smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania, la Corte di Giustizia CE, Sez. IV ha condannato la Repubblica italiana per violazione dell'art. 5 della direttiva 2006-12 per essere venuta meno all'obbligo ad essa incombente di creare una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento che le consentissero di perseguire l'obiettivo di assicurare lo smaltimento dei suoi rifiuti.

Il grave deficit impiantistico delle regioni italiane, ed in particolare della Regione Campania, si è accentuato a seguito dell'emergenza mondiale COVID 19. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 30/03/2020 ha emanato un'apposita circolare (prot. 22276) al fine di limitare le *"Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19"*.

Sul tema è intervenuto anche l'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) che ha elaborato un documento di supporto alla gestione dell'emergenza recante *"Prime considerazioni per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid19"* approvato dal Consiglio dei Sistemi Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente. Detto documento suggerisce di aumentare la capacità del sistema impiantistico sul territorio nazionale. Per la gravità della situazione, e per il forte deficit impiantistico nazionale, molte regioni stanno emettendo delle ordinanze in tal senso, derogando perfino alla vigente normativa ambientale.

Quanto sopra riportato non può che amplificare le motivazioni alla base della presente iniziativa e evidenziare che in caso di non realizzazione della stessa gli effetti per la comunità sarebbero particolarmente deleteri, anche in considerazione della vigente emergenza sanitaria e del forte deficit impiantistico di settore. Il progetto indicato in oggetto, redatto da tecnici specializzati nel settore e nel pieno rispetto delle Migliori Tecnologie Disponibili, permetterebbe di ottenere gli stessi risultati indicati dall'ISPRA senza ricorrere ad ordinanze che devono derogare alla vigente normativa ambientale. Inoltre si evidenzia

che l'ordinanza è un provvedimento di efficacia limitata nel tempo, mentre la realizzazione dell'impianto proposto è un'azione di carattere strutturale. L'emergenza COVID-19 mostra con forza i deficit e la fragilità del sistema di trattamento rifiuti regionale che l'impianto in esame potrebbe ridurre significativamente.

E' opportuno evidenziare inoltre che l'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE nel rapporto n° 6/2018 "Rapporto sui tempi di attuazione delle opere pubbliche" ha indicato dei tempi di attuazione per le opere pubbliche inerenti il trattamento dei rifiuti di circa 9.6 anni (Tab. A7 importo > 10.000.000 €). Il costo totale della presente opera è stato indicato nel documento allegato all'istanza PAUR "18.012 SA1.387-8.0 Dichiarazione atto notorio costo progettazione e realizzazione intervento" ed il tempo di attuazione previsto è inferiore ad un anno.

Risposta alla nota dell'ATO NA1-Ente d'Ambito Napoli 1 del 09/03/2020.

E' bene precisare, anche se ben esplicitato nella copiosa documentazione progettuale in atti, che l'impianto in esame tratterà non solo la FORSU, ma anche sottoprodotti e diverse tipologie di rifiuti con particolare riferimento al settore agricolo. Nell'approfondita esamina della documentazione citata nella succitata nota del 09/03/2020 il dott. Lupoli dell'ATO NA1 ha effettuato molteplici richiami al concetto di filiera corta, chiedendo esplicitamente delle prescrizioni autorizzative "finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1."

E' opportuno osservare che:

- 1) il legislatore definisce la "biomassa da filiera corta" come "la biomassa e il biogas prodotti entro il raggio di 70 km La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto ... e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa..."
- 2) la scrivente società ha inviato a mezzo pec, per ben due volte (03.10.19 e 22.11.19), un accordo di programma al Comune di Caivano, ad oggi rimasto inavaso, che prevedeva non solo l' "eccesso privilegiato nel conferimento della FORSU e degli sfalci di potatura", ma anche una particolare sponibilità sul conferimento dei rifiuti, borse di studio per studenti meritevoli, "finanziare progetti con le scuole di Caivano", etc.. Questo a dimostrazione dell'impegno concreto della società nell'applicare i principi riportati nella documentazione progettuale con particolare riferimento alla filiera corta ed allo sviluppo sostenibile del territorio.
- 3) "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice (D.Lgs. 50/2016) garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice." (cfr. art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e smi. - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
- 4) "Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi." (cfr. art. 30 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi. - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

Inoltre si evidenzia che l'art. 181, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e smi dispone che:

"Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero..."

Si rifeva altresì, anche in ossequio al principio di prossimità, che diversi comuni non rientranti nell'ATO NA1 (cfr. Marcianise, Maddaloni, Orta di Atella, etc..) sono ubicati a distanza ben inferiore rispetto ad altri Comuni aderenti all'ATO

NA1. Imporre come prescrizione di un atto autorizzativo, quindi cogente, il dover accettare in modo vincolante i rifiuti provenienti dai comuni dell'ATO NA1, esclusivamente evocando il principio di prossimità, sarebbe possibile di critiche e/o di eventuali violazioni di quanto sopra richiamato.

Una prescrizione come quella sopraindicata, inoltre, potrebbe generare delle posizioni di mercato dominanti a favore di una società privata in netto contrasto con la normativa europea⁴/nazionale e soggetta a sanzione dell' "Autorità garante della concorrenza e del mercato".

Un tale prescrizione quindi potrebbe essere in contrasto con il "principio della libertà d'iniziativa economica", principio basilare di un sistema liberale che vede nelle sue fondamentali diritti fondamentali come quelli alla proprietà privata e alla iniziativa privata ed è garantito dall'art. 16 della Carta di Nizza.

In conclusione, come già evidenziato verbalmente nella conferenza del 12/03/2020 e , in riferimento alle "apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1, a parere dello scrivente, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione, efficacia, efficienza, libera concorrenza e non discriminazione queste dovrebbero essere delle "raccomandazioni", che già in sede istruttoria la società proponente, di fatto, ha dimostrato di voler applicare.

La scrivente società rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito.
Distinti saluti

Napoli, 03/04/2019

FIRMA

BIOTECH S.R.L.
Sede legale: Maratta di Porto, 2
80139 NAPOLI
P.IVA n. 08498771218
biotech.eners@unina1.it

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2016/2100(INI)) - (2018/C 252/09)

Da "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>

A "usd.501708" <usd.501708@pec.regione.campania.it>, "ato napoli 1 rifiuti" <atonapoli1@pec.it>

Cc "staff.501792" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 28 aprile 2020 - 18:52

Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). - società Biotech Srl 2
Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase
successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano
(NA)? CUP 8338. Approfondimento documentale Circolare MATT n° 22276 del 30/3/2020, e
risposta alla nota dell'ATO NA1 Ente d'Ambito Napoli 1 del 09/03/2020.

Il sottoscritto Bruno Fornasari nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Casiglione n°43 CAP 80074 Cell. +39 335946478 e-mail: biotechsrl.energy@gmail.com in qualità di legale rappresentante della Biotech srl, in riferimento all'oggetto rappresenta quanto segue.

L'iniziativa in esame, come ben documentato in atti, si è ispirata ai principi della minimizzazione degli impatti e dei rischi ambientali legati al trasporto ed alla logistica, al contenimento delle emissioni in atmosfera nonché al principio della filiera corta. Tutto ciò è stato svolto a seguito di un'approfondita analisi delle alternative localizzative[1] ed impiantistiche[2], ivi compresa la non realizzazione dell'iniziativa (opzione zero), analizzando in dettaglio altresì le principali ragioni della scelta effettuata sotto il profilo dell'impatto ambientale al fine di permettere agli enti competenti di valutare e bilanciare i diversi interessi sottesi all'iniziativa.

Si riporta di seguito una sintesi delle ragioni sul cui esito basale le scelte effettuate, esaminata in modo approfondito nella Conferenza di Servizi del 12/03/2020 e nel complesso ed articolato iter autorizzativo del presente provvedimento:

- 1) necessità di ridurre l'infiltrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania (C29700, GUCE/2016/115) per la mancanza di impianti di trattamento biologici;
- 2) riduzione della movimentazione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti (anche dal depuratore di Camp Morte (smaltiti in parte anche all'estero);
- 3) presidio del territorio - "il futuro impianto potrà svolgere anche una funzione di controllo dell'area, ed oggi soggetta a ripetuti sversamenti" (cfr. lav. leg. 20/11/19 - ALL. 6);
- 4) riduzione del gap impiantistico della Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinando agli obiettivi fissati dal DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni." [3];
- 5) produzione di un combustibile "green" (biometano) - l'impianto proposto rientra tra gli interventi "di pubblica utilità ed interessi ed urgenti" D.Lgs. 36703 e D.lgs. n. 28/2011 e legge n. 116/2014);
- 6) "gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura rilevante allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito" (DM 02.03.2018 MISE);
- 7) "Il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;" (DM 02.03.2018 MISE);
- 8) "la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente.....costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla legge 7 giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997" (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 9.03.2005, n. 871 - TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 3707, del 16.07.2013);
- 9) "l'Italia... è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e ciò pertanto..... occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti" (DM 02.03.2018 MISE);
- 10) è "Rilevato opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di idrogenazione, sia per coerenza con le discipline vigenti in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomassa;" (DM 02.03.2018 MISE);
- 11) "Il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo sfeguito da possibili interruzioni sulla grande rete di trasporto internazionale del gas naturale;" (DM 02.03.2018 MISE);
- 12) "La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo" (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, e smi);
- 13) per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione: "... 1) promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per i rifiuti residuale" (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e smi);
- 14) vantaggi a supporto del settore agricolo derivanti dall'uso del compost così come indicato nel "LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2006) 811);
- 15) sostegno al settore agricolo locale anche a seguito delle prescrizioni degli enti partecipanti ai lavori della conferenza di servizi.

Inoltre la mancata realizzazione dell'impianto in esame, in sintesi, determinerebbe:

- I. il mantenimento dell'attuale situazione che vede per l'intera Regione Campania il ricorso all'invio della FORSU e impianti posti al di fuori del territorio regionale, e principalmente nel Nord Italia (nel SIA si è effettuata una valutazione quantitativa di detti impatti);
- II. un ritardo nel superamento dell'infiltrazione comunitaria per la mancanza di impianti di trattamento biologico che costa alla Regione Campania 40.000 euro/anno, sottraendo importanti risorse alla comunità per servizi essenziali (sanità, viabilità, bonifiche etc.);
- III. un danno di immagine per la Regione Campania, per la continue emergenza rifiuti legata al deficit impiantistico, con conseguente devastanti su alcuni settori strategici come il turismo;
- IV. la mancata produzione di oltre 5.000.000 di mc/anno di biometano prodotto da fonti non fossili e che, immesso nella rete di distribuzione del gas naturale gestita da SNGM, contribuirà al soddisfacimento dei fabbisogni energetici locali e nazionali. Il biometano rappresenta un

combustibile completamente biogenico, la combustione di 1,0 Sm³ di biometano consente di evitare emissioni pari a circa 1,9 kg di CO₂ di origine fossile. Nel nostro caso, un'immissione media in rete di oltre 5.000.000 Nm³/anno di biometano (sufficiente per alimentare una flotta di oltre 140 autobus) consentirà di evitare emissioni per oltre 9.000 l'anno di anidride carbonica.

- V. una perdita occupazionale di oltre 20 unità lavorative, considerando gli addetti effettivi e l'indotto, in un territorio caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione;
- VI. una perdita in termini di economia indotta generata dall'impianto;
- VII. la mancata produzione di oltre 11.000 l'anno di compost di qualità che la scrivente società si è impegnata a fornire gratuitamente alle aziende agricole locali anche al fine di rilanciare l'economia rurale del territorio;
- VIII. mancato rispetto degli obiettivi del citato DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolata per regioni;
- IX. mancata realizzazione di una filiera agro-energetica "certa";
- X. non attuazione degli indirizzi del PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE della Campania;
- XI. mancata rimozione e smaltimento dei rifiuti sversati illegalmente nei pressi dell'impianto proposto (cfr. "Intervento di mitigazione a carico della società proponente");
- XII. mancata realizzazione di un sistema di monitoraggio con videosorveglianza nei pressi dell'impianto proposto e tutela del paesaggio e del territorio (cfr. "Intervento di mitigazione a carico della società proponente");

In assenza dell'intervento proposto si avrebbe quindi uno stato di qualità dell'ambiente inferiore rispetto alle condizioni ante-operam, come ben documentato nella documentazione tecnica allegata all'istanza PAUR.

Pertanto, si deve ancora osservare sul tema della cosiddetta "autosufficienza impiantistica" che, con sentenza del 4 marzo 2019, C-28/2009 in tema di smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania, la Corte di Giustizia CE, Sez. IV ha condannato la Repubblica Italiana per violazione dell'art. 5 della direttiva 2008-12 per essere venuta meno all'obbligo ad essa incombente di creare una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento che le consentissero di perseguire l'obiettivo di assicurare lo smaltimento dei suoi rifiuti.

Il grave deficit impiantistico delle regioni italiane, ed in particolare della Regione Campania, si è accentuato a seguito dell'emergenza mondiale COVID-19. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 30/03/2020 ha emanato un'apposita circolare (prot. 22276) al fine di limitare le "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID-19".

Sul tema è intervenuto anche l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che ha elaborato un documento di supporto alla gestione dell'emergenza recente "Prima considerazione per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid19" approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente. Datto documento suggerisce di aumentare la capacità del sistema impiantistico sul territorio nazionale. Per la gravità della situazione, e per il forte deficit impiantistico nazionale, molte regioni stanno adottando delle ordinanze in tal senso, derogando perfino alla vigente normativa ambientale.

Quanto sopra riportato non può che amplificare le motivazioni alla base della presente iniziativa e evidenziare che in caso di non realizzazione della stessa gli effetti per la comunità sarebbero particolarmente deleteri, anche in considerazione della vigente emergenza sanitaria e del forte deficit impiantistico di settore. Il progetto indicato in oggetto, redatto da tecnici specializzati nel settore e nel pieno rispetto delle Migliori Tecnologie Disponibili, permetterebbe di ottenere gli stessi risultati indicati dall'ISPRA senza ricorrere ad ordinanze che devono derogare alla vigente normativa ambientale. Inoltre si evidenzia che l'ordinanza è un provvedimento di efficacia limitata nel tempo, mentre la realizzazione dell'impianto proposto è un'azione di carattere strutturale. L'emergenza COVID-19 mostra con forza i deficit e la fragilità del sistema di trattamento rifiuti regionale che l'impianto in esame potrebbe ridurre significativamente.

E' opportuno evidenziare inoltre che l'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE nel rapporto n° 6/2018 "Rapporto sui tempi di attuazione delle opere pubbliche" ha indicato dei tempi di attuazione per le opere pubbliche inerenti al trattamento dei rifiuti di circa 9,6 anni (Tab. A7 importo > 10.000.000 €). Il costo totale della presente opera è stato indicato nel documento allegato all'istanza PAUR "18.012.SA1.367-8.0 Dichiarazione alto nel costo progettazione e realizzazione intervento" ed il tempo di attuazione previsto è inferiore ad un anno.

Risposta alla nota dell'ATO NA1 Ente d'Ambito Napoli 1 del 09/03/2020.

E' bene precisare, anche se ben esplicitato nella copiosa documentazione progettuale in atti, che l'impianto in esame tratterà non solo la FORSU, ma anche sottoprodotti e diverse tipologie di rifiuti con particolare riferimento al settore agricolo. Nell'approfondita esame della documentazione citata nella succitata nota del 09/03/2020 il dott. Lipari dell'ATO NA1 ha effettuato molteplici richiami al concetto di filiera corta, chiedendo esplicitamente delle prescrizioni autorizzative "finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturate prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1".

E' opportuno osservare che:

- 1) il legislatore definisce la "biomassa da filiera corta" come "la biomassa o il biogas ... prodotti entro il raggio di 70 km ... La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto ... e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa..."

- 2) la scrivente società ha inviato a mezzo pec, per ben due volte (03.10.19 e 22.11.19) un accordo di programma al Comune di Calvano, ed oggi rimasto invariato, che prevedeva non solo l' "accordo privilegiato nel conferimento della FORSU e degli slati di pulizia", ma anche una particolare attenzione sul conferimento dei rifiuti, borsa di studio per studenti meritevoli, "finanziare progetti con le scuole di Calvano", etc. Questo a dimostrazione dell'impegno concreto della società nell'applicare i principi riportati nella documentazione progettuale con particolare riferimento alla libera concorrenza ed allo sviluppo sostenibile del territorio.
- 3) "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice (D.Lgs. 50/2016) garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice." (cfr. art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e smi. - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni).
- 4) "Le stazioni appaltanti non possono finirla in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare irregolarmente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, comporre la scelta del valore, taluni lavori, forniture o servizi." (cfr. art. 30 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi. - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni).

Inoltre si evidenzia che l'art. 181, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e smi dispone che:

"Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale invigila enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 1, al fine di favorire il più possibile il loro recupero..."

Si rileva altresì, anche in ossequio al principio di prossimità, che diversi comuni non rientranti nell'ATO NAI (cfr. Marcianise, Maddaloni, Orta di Atella, etc.) sono ubicati a distanza ben inferiore rispetto ad altri Comuni aderenti all'ATO NAI, impone come prescrizione di un atto autorizzativo, quindi cogente, il dover accettare in modo vincolante i rifiuti provenienti dai comuni dell'ATO NAI, esclusivamente evocando il principio di prossimità, sarebbe passibile di critiche sia di eventuali violazioni di questo sopradimensionato.

Una prescrizione come quella sopradimensionata, inoltre, potrebbe generare delle posizioni di mercato dominanti a favore di una società privata in netto contrasto con la normativa europea^[1] nazionale e soggetta a sanzione dell' "Autorità garante della concorrenza e del mercato".

Un tale prescrizione quindi potrebbe essere in contrasto con il "principio della libertà d'iniziativa economica", principio basilare di un sistema liberale che vede nelle sue fondamentali diritti fondamentali come quelli alla proprietà privata e alla iniziativa privata ed è garantito dall'art. 16 della Carta di Nizza.

In conclusione, come già evidenziato verbalmente nella conferenza del 12/03/2020 e, in riferimento alle "apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Calvano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 7, a parere dello scrivente, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione, efficacia, efficienza, libera concorrenza e non discriminazione queste dovrebbero essere delle "raccomandazioni", che già in sede istruttoria la società proponente, di fatto, ha dimostrato di voler applicare.

La scrivente società rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito.

Distinti saluti!

[1] Cfr. Allegato II_1 - Criteri localizzativi e analisi delle alternative, Resp. Parere Comune di Calvano del 31/10/19.

[2] Cfr. 18.012.SA1.SIA-3.0 SIA - Quadro di Riferimento Ambientale, 18.012.SA1.SIA-0.0 Premessa al SIA, DD 5/18 et al

[3] A fronte di una previsione teorica del DPCM 7 marzo 2016 di circa 900.000 t/a in termini di capacità di trattamento biologico per la sola FORSU, la Campania ha una capacità impiantistica di circa 370.000 t/a - dati maggio 2019)

[4] Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2016/2109(INI)) (2018/C 252/09)

Allegato(i)

20.003.28042020.pdf (315 Kb)

*Allegato 7c
alla bozza di Rapporto Finale*

ALLEGATO 3- nota della Regione Campania UOD 501708
prot n. 281840 del 16/06/2020

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08



Giunta Regionale della Campania

50.17.00 - Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

Spett.le

Direzione Generale 50.17.00
Ciclo Integrato delle Acque Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

Staff Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0281840 16/06/2020 14.13

Dir. : 501708 Autorizzazioni ambientali e rifiuti

Ass. : 5017 01002, 01001, CICLO INTEG. DEL...

Classificazione : 5.1.12. Parere : 3 del 2020



Oggetto: CUP 8338 P.A.U.R. Società Biotech s.r.l. "Impianto per la produzione di biometano
prodotto dalla digestione della biomassa con una fase successiva di compostaggio per
l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano.
Procedura A.I.A. Parere ATO NA1.

Con riferimento al procedimento all'oggetto e al parere dell'ATO1 Ente d'Ambito
Napoli 1, espresso con nota del 09/03/2020, si comunica che, ad avviso della scrivente la
prescrizione secondo cui:

*"nell'istituendo insediamento venga assicurata, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei
rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano e, a seguire, dai restanti Comuni dell'intero
ATO Napoli 1, fermo restando la salvaguardia del principio di libero mercato"*

non è accoglibile per i seguenti motivi:

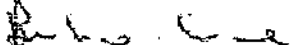
- l'art. 181, comma 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che "per le frazioni di rifiuti urbani
oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero, è sempre ammessa la
libera circolazione sul territorio nazionale;
- una prescrizione come quella imposta dall'ATO NA 1, potrebbe generare delle posizioni di
mercato dominanti a favore di una società privata, in netto contrasto con la normativa
europea e nazionale e generare sanzioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato;
- una tale prescrizione, oltre a non trovare alcun riscontro nella normativa vigente, potrebbe
essere in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica.

A tal proposito si ribadisce, quanto già anticipato verbalmente nella seduta di Conferenza di Servizi
del 12/03/2019 e cioè che, ferma restando la possibilità di stipulare accordi volontari tra privato e

Pubblica Amministrazione, l'Autorizzazione Integrata Ambientale non può contenere prescrizioni subordinate a un accordo pubblico/privato e potenzialmente in contrasto con i principi generali e il dettato normativo nazionale e internazionale.

Per quanto sopra esposto, la citata prescrizione, non può essere ritenuta vincolante ai fini dell'espressione del parere dell'ATO NA I e non sarà inserita nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ma potrà essere, eventualmente, oggetto di apposito accordo tra la società e l'Ente d'Ambito.

Il Responsabile del procedimento A.I.A.
(Dott. Bernardino Limone)



Il Dirigente
(Dott. Antonio Ramondo)



17/6/2020

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.20200317_1050&contId=&folder=SUSCT1g&msgid=37...

Da: "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>

A: "valutazioni ambientali staff" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

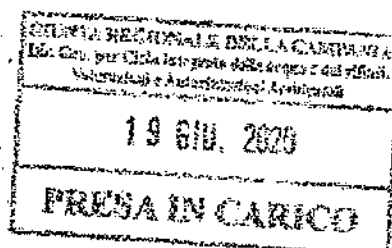
Data mercoledì 17 giugno 2020 - 12:34

*Scalfati
Del Piano
8338*

Soc. Biotech - Parere Ato

Allegato(i)

Biotech Parere Ato.pdf (739 Kb)



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF - Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

tutti i soggetti rappresentati riportate nei pronunciamenti sopra elencati e tenuto conto delle precisazioni formulate nel presente resoconto".

Il Responsabile del Procedimento richiama, inoltre, ai partecipanti ai lavori i pronunciamenti formulati dalla società SNAM S.p.A., che non ha partecipato con proprio Rappresentante ai lavori della Conferenza di Servizi, con nota prot. DISOCC/413/LAV/LAN del 28 maggio 2019 e con nota prot. n. 188/LAN del 3 marzo 2020 con le quali è stato rappresentato che le opere previste dal progetto non interferiscono con impianti in esercizio della detta società (note già pubblicate sulle pagine tematiche del portale delle valutazioni ambientali della Regione Campania dedicate al procedimento in argomento e che non si allegano alla bozza di Rapporto Finale).

Analogamente il Responsabile del Procedimento richiama ai partecipanti ai lavori il pronunciamento formulato, con nota acquisita al protocollo regionale in data 17 giugno 2019 con il n.379844, dalla Città di Acerra (nota già pubblicata sulle pagine tematiche del portale delle valutazioni ambientali della Regione Campania dedicate al procedimento in argomento e che non si allega alla bozza di Rapporto Finale in considerazione di quanto evidenziato nella nota prot. n.166272 del 14 marzo 2019).

Il Responsabile del Procedimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, analizzate le motivazioni dei pronunciamenti formulati, per tutti gli aspetti di competenza, dai soggetti coinvolti nel procedimento,

considerato che:

- la realizzazione dell'impianto previsto in progetto contribuisce alla riduzione del deficit impiantistico esistente in Campania relativamente alla dotazione di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che ha determinato l'emanazione di sentenza di condanna in sede comunitaria con conseguenti costi a carico della collettività ed al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione di biocombustibili da fonti rinnovabili;
- le valutazioni condotte in materia di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale hanno portato a ritenere adeguati gli accorgimenti previsti al fine di eliminare o mitigare i possibili fattori di criticità ambientale connessi alla realizzazione dell'iniziativa;
- i soggetti preposti alla tutela degli aspetti paesaggistici si sono pronunciati favorevolmente, anche alla luce delle prescrizioni formulate, in relazione all'inserimento dell'impianto di progetto nel contesto paesaggistico di riferimento;

- il parere non favorevole espresso dall'Ente d'Ambito Napoli I - Rifiuti è connesso all'impossibilità di recepire, nella forma riportata nel parere favorevole con prescrizioni inizialmente espresso dall'Ente con nota prot. n.176 del 9 marzo 2020, la prescrizione inerente l'adozione, nella fase autorizzativa, di "apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutture prodotte dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATC Napoli I"; le osservazioni formulate sul punto dal proponente con propria nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 28 aprile 2020, tenuto conto anche di quanto in proposito riportato nella nota prot. n.281844 del 16 giugno 2020 della U.O.D. 50.17.08 "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti - Napoli" dalla Regione Campania, possono ritenersi, nella sostanza, condivisibili;

- le criticità costituenti presupposto del parere non favorevole espresso dal Comune di Caivano con proprie note prot. n.17773 del 24 luglio 2019 e prot. n.19282 del 23 agosto 2019 sono state tenute in considerazione, per gli aspetti di rispettiva competenza, sia nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di

11

Da "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>
 "atonapoli1@pec.it" <atonapoli1@pec.it>, "staff.501792@pec.regione.campania.it"
 <staff.501792@pec.regione.campania.it>, "uod.501708@pec.regione.campania.it"
 <uod.501708@pec.regione.campania.it>, "uod.500203@pec.regione.campania.it"
 <uod.500203@pec.regione.campania.it>, "urp@pec.regione.campania.it" <urp@pec.regione.campania.it>,
 "dg.500600@pec.regione.campania.it" <dg.500600@pec.regione.campania.it>,
 "protocollo@pec.anticorruzione.it" <protocollo@pec.anticorruzione.it>, "protocollo.prefna@pec.interno.it"
 <protocollo.prefna@pec.interno.it>, "direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it"
 <direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it>, "mbac-sabap-na-met" <mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it>,
 "com.napoli" <com.napoli@cert.vigilfuoco.it>,
 "dg5009.staff94@pec.regione.campania.it" <dg5009.staff94@pec.regione.campania.it>,
 "dg5009.uod01@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod01@pec.regione.campania.it>,
 A "protocollogenerale@pec.enav.it" <protocollogenerale@pec.enav.it>,
 "aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it" <aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it>,
 "uod.501806@pec.regione.campania.it" <uod.501806@pec.regione.campania.it>,
 "staff.501791@pec.regione.campania.it" <staff.501791@pec.regione.campania.it>,
 "protocollo@pec.enteidricocampano.it" <protocollo@pec.enteidricocampano.it>,
 "protocollo@pec.asinapoli2nord.it" <protocollo@pec.asinapoli2nord.it> <cc.it">
 <citymetropolitana.na@pec.it>, "pr" <it>,
 "protocollo@pec.comuneacerra.it" <protocollo@pec.comuneacerra.it> >,
 "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpa" <arpac.dipartimentonapoli@pec.arpa> <cc.it">
 "dipartimento.ingegneria" <dipartimento.ingegneria> <cc.it">
 <relazioni.esterne@snam.it>, "contr" <cc.it">
 <distrettosocc@pec.snamretegas.it> <cc.it">

Prot. 2020. 0341250 20/07/2020 10,37

Mitt.: BIOTECH SRL

Ass.: 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica: B.1.23. Fascicolo: 3 del 2020



ettosocc"

Data sabato 11 luglio 2020 - 00:00

Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). - società Biotech Srl ?
Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase
successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano
(NA)? CUP 8338. Controdeduzione in riferimento alla posizione emersa in Conferenza di
Servizio del 25/06/2020 dell'ATO NA 1.

Il sottoscritto Bruno Forneris nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Castiglione n°43 CAP 80074 Cell. +39 336845478 e-mail: biotechsrl.energy@gmail.com, in qualità di legale rappresentante della Biotech srl, in riferimento all'oggetto

PREMESSO che:

- in data 11/09/2018 la scrivente società ha presentato l'istanza PAUR indicata in oggetto presso lo STAFF Valutazioni Ambientali Napoli che lo ha protocollato al n° 570888/2018;
- sulla particella 36 foglio 13 di Caivano (NA) ha intenzione di realizzare un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";
- con nota 28544 del 15/01/2019 la Regione Campania UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia richiedeva la "Relazione Archeologica";
- La società, con le integrazioni consegnate a Febbraio 2019, ha dato seguito alla richiesta della Regione Campania UOD 500203, e la documentazione di cui è parola è stata pubblicata sul sito internet regionale oltre ad essere ben indicata nell'elenco elaborati, anch'esso pubblicato su internet;
- Con nota prot. 755640 del 11/12/2019 la Regione Campania STAFF Valutazioni Ambientali invitava "con esclusivo riferimento alle verifiche ed alle valutazioni inerenti la compatibilità dell'impianto in progetto con gli aspetti connessi alla tutela del paesaggio ed alla sicurezza della navigazione aerea" le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla CdS, per quanto di rispettiva competenza, a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata. Nessuna richiesta in tal senso è stata presentata in tal senso;
- Con nota prot. 19600 del 13/01/2020 lo STAFF Valutazioni Impatto Ambientale comunicava che l'avviso per il pubblico ai sensi dell' "articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. è stato pubblicato in data 13 gennaio 2020 sul sito internet" e che "entro il termine di giorni trenta ... gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo potranno far pervenire allo scrivente STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania proprie eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti attinenti il merito dei contenuti della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in relazione alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di parere inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea. Nessuna richiesta è stata presentata in tal senso;

E' opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 27 bis del 152/2006 "il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori" e che come indicato dal comma 8 dell' art. 27 bis del 152/2006 tale termine è perentorio "ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."